

**Relazione**

ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012

**Oggetto dell'atto:**

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica Gigabit e che abroga la direttiva 2014/61/UE (normativa sull'infrastruttura Gigabit)

- **Codice della proposta:** COM(2023) 94 final del 23/02/2023
- **Codice interistituzionale:** 2023/0046(COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero delle Imprese e del Made in Italy

\*\*\*

**Premessa: finalità e contesto***Esempio:*

- *quadro normativo:*
  - *proposte correlate;*
  - *referimenti: strategie, "pacchetti", programmi della Presidenza, conclusioni del Consiglio europeo, ecc.;*
  - *regolamenti, direttive, libri, relazioni già esistenti in materia;*
- *finalità generali;*
- *elementi qualificanti ed innovativi.*

La proposta di regolamento in oggetto ha la funzione di abrogare e sostituire la direttiva 2014/61/UE (*Broadband Cost Reduction Directive*, BCRD), adottata ai sensi dell'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), finalizzata ad incentivare la condivisione delle infrastrutture per la riduzione dei costi di installazione delle reti ad altissima capacità (VHCN).

In primo luogo, la proposta di regolamento mira a conseguire gli obiettivi già perseguiti della direttiva BCRD (i.e. l'incentivazione dell'installazione delle reti infrastrutturali di comunicazione elettronica ad elevate prestazioni) e che secondo la Commissione non sono stati sufficientemente realizzati.

Il problema principale per il quale la BCRD non avrebbe conseguito gli obiettivi per cui è stata adottata sarebbe da rinvenire, secondo la Commissione, nella flessibilità concessa per la sua implementazione. Di conseguenza, ad avviso della Commissione, sarebbe opportuno introdurre uno strumento giuridico direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e, quindi, tale da ridurre il margine di manovra degli stessi. In secondo luogo, la proposta di regolamento ambisce a perseguire i nuovi e più ambiziosi obiettivi di connettività definiti nella Comunicazione sulla Bussola Digitale e nel Programma politico 2030 "Percorso verso il decennio digitale", i quali prevedono che, entro il 2030, tutte le famiglie europee siano coperte da una rete Gigabit e che tutte le aree popolate siano coperte da reti 5G.

Allo scopo di realizzare le finalità di cui sopra, la proposta si articola in una serie di misure volte a

1. ridurre i costi di installazione delle VHCN ottimizzando la distribuzione e il riutilizzo delle infrastrutture fisiche;
2. ridurre i costi di installazione delle VHCN attraverso procedure amministrative coerenti, semplificate e digitalizzate necessarie per l'installazione della rete in tutta l'UE.

## A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

### 1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

*Esempio:*

- *La proposta rispetta/non rispetta il principio di attribuzione ...*
- *La base giuridica è/non è correttamente individuata negli articoli ...; in particolare:*

La proposta di regolamento individua la base giuridica di riferimento nell'art. 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Si tratta della medesima base giuridica della direttiva sulla riduzione dei costi della banda larga, che la proposta di regolamento intende abrogare.

In generale, la scelta appare coerente con l'asserita necessità di raggiungere un più elevato livello di armonizzazione del mercato interno e quindi in linea col principio di attribuzione.

Tuttavia, la proposta disciplina in modo piuttosto invasivo l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni nazionali, soprattutto nel governo del territorio e della gestione/regolamentazione dei servizi pubblici. Ciò solleva dubbi circa l'effettiva coerenza della proposta col principio di attribuzione, oltre a rendere particolarmente problematico l'adattamento dell'ordinamento italiano al regolamento, laddove venisse adottato nella sua forma attuale.

Nel caso specifico dell'Italia, infatti, l'applicazione del presente regolamento impatta sul funzionamento di diversi enti ed amministrazioni locali, dotati di autonomia nell'ordinamento nazionale, aventi competenze su aspetti specifici che interessano la salute, la sicurezza, nonché la protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, che rientrano nelle clausole di salvaguardia di cui all'art 36 del TFUE.

*l'articolo ... consente/non consente ...;*

- *l'articolo ... consente/non consente ...*

### 2. Rispetto del principio di sussidiarietà

*Esempio:*

- *La proposta rispetta/non rispetta il principio di sussidiarietà in quanto l'azione dell'Unione Europea si esplica negli ambiti di seguito indicati:*
  - ...;
  - ...

Ad avviso della Commissione, la proposta rispetta il principio di sussidiarietà in quanto l'azione dell'UE è necessaria per garantire un approccio coerente e coordinato a livello europeo senza il quale, le misure adottate dagli Stati membri risultano insufficienti per incentivare la realizzazione delle reti ad altissima velocità attraverso la riduzione dei costi e dei tempi di realizzazione delle installazioni.

Occorre evidenziare che per analizzare e superare le difficoltà di applicazione della precedente

direttiva era stato costituito uno specifico gruppo di lavoro in seno al Comitato comunicazioni che ha prodotto una serie di linee guida (il c.d. Toolbox connettività) le quali trovano riscontro nel presente regolamento. In tale sede, erano emerse diverse criticità, in particolare in relazione ai diversi ordinamenti giuridici dei diversi Stati membri; pertanto, nelle stesse linee guida, era stato deciso di lasciare un certo margine di flessibilità.

Ciò premesso, la scelta di adottare un regolamento in sostituzione della precedente direttiva, potrebbe non risultare coerente con l'obiettivo prefissato, in quanto levare i margini di flessibilità agli Stati, anziché favorire l'implementazione, potrebbe anche portare a situazioni di stallo.

### 3. Rispetto del principio di proporzionalità

*Esempio:*

- *La proposta rispetta/non rispetta il principio di proporzionalità in quanto ...*

Le misure in discussione si considerano idonee, in via generale, per conseguire l'obiettivo di ottimizzare i costi e le procedure amministrative necessarie per una capillare realizzazione di infrastrutture di reti VHCN. Tuttavia, una maggiore enfasi sul principio di proporzionalità potrebbe aiutare a soppesare maggiormente gli interessi in gioco.

In particolare, si fa presente che:

- non risulta compiutamente dimostrato l'*impact assessment* fornito dalla Commissione che le tempistiche e le modalità dell'attività autorizzatoria siano un elemento determinante per il livello dei costi dell'installazione di reti ad altissima capacità. Tale dimostrazione sarebbe tuttavia necessaria, considerando che l'adeguamento dell'attività e dell'organizzazione amministrativa che viene richiesto presenta significative complessità ed elevati costi per gli Stati membri, e che la necessaria considerazione degli interessi pubblici considerati nel quadro di tali procedimenti non necessariamente consentirà di procedere all'accelerazione procedurale auspicata;
- non risulta dimostrato che altre opzioni, come ad esempio la mera armonizzazione delle funzionalità delle piattaforme digitali e della modulistica relative ai procedimenti autorizzatori, non produrrebbero un impatto comparabile a fronte di una minore invasione della prerogativa nazionale di organizzare la pubblica amministrazione e l'esercizio del potere pubblico, nonché di costi ridotti.

## B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

### 1. Valutazione del progetto e urgenza

*Esempio:*

- *La valutazione delle finalità generali del progetto è complessivamente positiva/negativa in quanto ...*
- *Il progetto è/non è di particolare urgenza...*

La valutazione delle finalità generali del progetto è complessivamente positiva.

L'utilità di un intervento di armonizzazione da parte dell'UE è quella di garantire un quadro chiaro e prevedibile a sostegno dello sviluppo delle reti, per agevolare i processi di pianificazione e di realizzazione degli investimenti in modo più efficace. Ciò contribuisce anche a rendere più agevole il percorso di implementazione degli obiettivi fissati nell'ambito della Comunicazione sulla Bussola Digitale e nel Programma politico 2030 "Percorso verso il decennio digitale", nonché degli obiettivi di connettività Gigabit 2030 fissati dalla Commissione e sostenuti dal Consiglio.

Permane tuttavia la necessità di ricalibrare il testo per tenere in debita considerazione le prerogative nazionali in materia di organizzazione della pubblica amministrazione e contenere l'impatto sulle finanze pubbliche.

## **2. Conformità del progetto all'interesse nazionale**

*Esempio:*

- *Le disposizioni contenute nel progetto possono/non possono ritenersi conformi all'interesse nazionale, in quanto ...*

Nel complesso si ritiene l'obiettivo della proposta di regolamento conforme all'interesse nazionale in quanto teso a facilitare la realizzazione delle infrastrutture di rete e un capillare dispiegamento della banda larga.

Tuttavia, occorre considerare l'impatto a livello di costi e la possibilità di implementazione delle misure individuate e le tempistiche stabilite. Ciò alla luce, in particolare,

- dell'ampio novero di soggetti cui il regolamento è destinato a imporre obblighi (in particolare di trasparenza e di accesso), inclusi operatori attivi in settori diversi dalle comunicazioni elettroniche e, peraltro, in larga parte partecipati da pubbliche amministrazioni o enti statali. Si tratta in particolare di "proprietari o ai titolari dei diritti d'uso di infrastrutture fisiche estese e capillari adatte ad ospitare elementi della rete di comunicazione elettronica, come le reti fisiche di distribuzione di elettricità, gas, acqua, le fognature e il trattamento delle acque reflue e i sistemi di drenaggio, riscaldamento e i servizi di trasporto" (considerandum n. 13. Cfr art. 2 para. 2, n. (1)(b)). A tale riguardo, si deve considerare che la nozione di "infrastruttura fisica" ai fini dell'applicazione del regolamento (cfr. art. 2 para. 2, n. (2)) è estremamente ampia.
- del fatto che la protezione della sicurezza e integrità della rete e la riservatezza dei segreti tecnici e commerciali dei gestori di pubblici servizi potrebbero esserne pregiudicate;
- del significativo impatto che la proposta è suscettibile di produrre sulle modalità e le tempistiche di svolgimento dell'attività autorizzatoria degli enti locali – in particolare dei comuni - rispetto all'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica (ad es. la fissazione di un limite di 15 giorni per valutare la completezza della domanda). A tale proposito, occorre sottolineare che sono previste delle ipotesi di risarcimento del danno da mero ritardo a seguito di mancato rispetto dei termini prescritti dal regolamento;
- della prescrizione di realizzare piattaforme digitali integrate (i.e. punti di accesso digitale nazionale) che consentano l'accesso ai dati e ai servizi di più amministrazioni locali, in grado di offrire le funzionalità prescritte dal regolamento, il che comporterà costi ingenti al momento non ancora quantificati nella valutazione d'impatto dello stesso regolamento;
- della prescrizione di introdurre misure di semplificazione - e in alcuni casi liberalizzazione - per la realizzazione di opere edilizie, con possibili ripercussioni su interessi pubblici quali la sicurezza, la salute pubblica e la tutela dell'ambiente.

## **3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune**

*Esempio:*

- *tempistica di adozione prevista*

La tempistica di applicazione del regolamento (i.e. dopo sei mesi dall'entrata in vigore) appare piuttosto stringente rispetto agli interventi che si rendono necessari al fine di allineare le procedure interne di installazione di reti alla normativa comunitaria. Ciò riguarda, in particolar modo, il progetto di costituzione del Single information point (SIP), le cui tempistiche di realizzazione

potrebbero non essere compatibili con quelle individuate nella proposta di regolamento.

*eventuali pareri già espressi dalla delegazione italiana in occasione di presentazioni, incontri, ecc.*

- *elementi di criticità;*

Si rappresentano, inoltre, ulteriori profili di criticità:

- la definizione di “operatore di rete”: si ritiene doveroso segnalare che il testo della proposta assimila la figura dell’operatore di rete al titolare/gestore dell’infrastruttura fisica. Ciò può contribuire a creare confusione dal momento che l’evoluzione del settore delle comunicazioni elettroniche ha fatto sì che a fianco ai tradizionali operatori di telecomunicazione che gestiscono la componente di rete e il segnale di comunicazione, si sono moltiplicate le imprese che forniscono “risorse correlate”, quali infrastrutture fisiche, servizi, elementi accessori, che permettono o supportano la fornitura di reti di comunicazione elettronica. Pertanto, sembra opportuno chiarire in modo inequivocabile il concetto di “operatore di rete” e mantenere figure distinte, al fine di conferire certezza giuridica ai destinatari degli obblighi di cui al presente regolamento;
  - le conseguenze della scelta di cui al punto precedente: ricomprendendo nella definizione di operatore di rete anche i gestori di rete passiva quali ad esempio le cd. tower company questi risultano totalmente equiparati nell’applicazione del regolamento agli operatori di rete di infrastruttura attiva. Ciò può creare in alcuni casi elementi distorsivi come nel caso dell’art. 3 per quanto riguarda la determinazione dei prezzi. Tale approccio regolamentare appare non adeguatamente giustificato. In particolare, non risultano elementi tali da suggerire che il settore dell’affitto degli elementi infrastrutturali di rete passive (cioè quelli gestiti dalle *tower companies*) sia caratterizzato da fallimenti di mercato, e che questi ultimi siano tali da richiedere addirittura la fissazione imperativa del prezzo;
  - il tema della responsabilità nell’attuazione e nel monitoraggio della misura: il tema va approfondito in quanto le competenze/responsabilità potrebbero essere suddivise tra diverse autorità competenti all’interno di ciascun Stato membro, come nel caso dell’Italia nel riparto di competenze tra il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e AGCOM. Si sottolinea inoltre che gli obblighi di *reporting* alla Commissione che la proposta di regolamento impone agli Stati membri sono particolarmente onerosi e comportano un consistente sforzo amministrativo e di coordinamento delle amministrazioni (nazionali e locali) che dispongono dei dati necessari;
  - il tema dei costi e dell’impatto sugli Stati membri, Regioni ed autonomie locali: si ritiene opportuno affrontare in maniera più approfondita il tema dell’impatto sugli Stati membri, Regioni e autonomie locali, non solo in tema di riparto delle competenze nella gestione delle procedure di autorizzazione e nella gestione del SIP, ma anche per quanto riguarda i costi, nonché l’effettiva realizzazione delle misure prescelte, al fine di tarare la proposta sulla effettiva possibilità di implementazione.
- *eventuali modifiche (di drafting e/o merito) ritenute necessarie od opportune:*
    - *in merito alle disposizioni generali ...;*
    - *in merito al capo ...;*
    - in merito all’art. 2 (Definizioni), dovrebbe essere chiarito in modo inequivocabile

l'ambito di applicazione e, dunque, definire in maniera puntuale il concetto di "operatore di rete", differenziandolo rispetto al ruolo dei titolari/gestori delle infrastrutture fisiche attive e quello delle tower company nel settore delle comunicazioni elettroniche.

- *ulteriori riunioni, tavoli, consultazioni, passaggi che si ritengono opportuni.*

In considerazione dell'impatto del regolamento sull'organizzazione amministrativa e burocratica del Paese, si ritiene senz'altro opportuno, per una più puntuale ed omnicomprensiva valutazione della proposta, avviare delle consultazioni estese a tutti i soggetti e alle amministrazioni interessate (Conferenza stato-regioni, ANCI, associazioni di categoria). Tale interlocuzione permetterebbe di parametrare al meglio gli effetti dell'applicazione della normativa europea e gli interventi normativo-regolamentari, nonché di carattere economico e finanziario, che ciascun livello di governo è tenuto a prevedere per garantire l'implementazione delle misure proposte.

## C. Valutazione d'impatto

### 1. Impatto finanziario

*Esempio:*

- *costi;*
- *nuove risorse;*
- *copertura finanziaria: a carico del bilancio UE e/o del bilancio nazionale;*
- *eventuale riserva (es: "si ritiene opportuno evidenziare che per poter procedere ad una compiuta analisi dei costi gravanti sul bilancio nazionale, appare necessario attendere i futuri sviluppi negoziali relativi al progetto di norma di cui trattasi").*

Per poter stimare compiutamente i costi di implementazione della proposta, si rende necessario coinvolgere nell'attività di valutazione tutti i soggetti coinvolti nei procedimenti di autorizzazione all'installazione di reti. Le amministrazioni locali dovranno adeguare le procedure e i termini per la gestione delle istanze ed allineare le modalità di presentazione delle richieste di autorizzazione (che soffrono di una grande disomogeneità a causa dell'assenza di una modulistica standardizzata e dell'utilizzo di diversi punti di accesso come il SUAP o il SUE), in modo che i processi siano coerenti a livello nazionale e che le richieste siano gestite tramite una piattaforma digitale. Quest'ultimo punto riguarda, in particolar modo, il progetto di costituzione del *Single information point* (SIP), che potrebbe richiedere ingenti investimenti in sistemi informatici e tempi di realizzazione che non possono essere giudicati perfettamente compatibili con quelli individuati nella proposta di regolamento.

### 2. Effetti sull'ordinamento nazionale

*Esempio:*

- *effetti in termini di semplificazione/armonizzazione/innovazione;*
- *elementi di criticità;*
- *adeguamenti resi necessari dalla proposta.*

La proposta di regolamento introduce norme di armonizzazione che semplificano le procedure di accesso alle infrastrutture esistenti, garantiscono la fruizione di informazioni più attendibili e trasparenti, che possono essere utilizzate dagli operatori per conseguire risparmi di spesa nell'attività di installazione delle reti. Il rafforzamento degli obblighi relativi al rilascio delle autorizzazioni determina senz'altro un effetto novativo nella gestione delle procedure da parte delle autorità competenti. Inoltre, il requisito di una piattaforma digitale che funzioni da punto di accesso unico (SIP) per la presentazione e il rilascio delle autorizzazioni rappresenta l'elemento maggiormente innovativo (e potenzialmente problematico) per l'ordinamento nazionale. Tutto ciò implica un'attività di adeguamento da parte del nostro Paese, il quale è stato tra i primi a recepire

la direttiva 2014/61/UE con il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, normativa che tuttavia necessita di un lavoro di aggiornamento per conformarsi alle nuove misure che conferiscono maggiore coerenza alle disposizioni già previste e introducono elementi innovativi che presuppongono interventi normativo-regolamentari, nonché di carattere economico, nei diversi livelli di governo per garantire l'implementazione.

Ad oggi, la difformità degli adempimenti sul territorio nazionale rappresenta un fattore di incertezza per cittadini e imprese e pone un ostacolo alla semplificazione e digitalizzazione delle procedure. Per risolvere le criticità di implementazione della direttiva 2014/61/UE, in Italia è stato già avviato un percorso di implementazione delle misure previste nel presente Regolamento, che di fatto, racchiude le risultanze del toolbox connettività. A tal fine, è stata avviata un'attività congiunta tra Governo, Regioni ed enti locali che, a partire dagli esiti della ricognizione dei procedimenti e dall'attività di semplificazione e reingegnerizzazione, porti alla standardizzazione e semplificazione della modulistica. L'attività più ostica riguarda, inoltre, la realizzazione del sistema federato per l'interconnessione dei punti di accesso per la presentazione delle istanze di autorizzazione (SIP).

### 3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali

*Esempio:*

- *La norma incide/non incide sulle competenze regionali e delle autonomie locali ai sensi di quanto previsto dalla Costituzione; pertanto, la relazione dovrà/non dovrà essere inviata alle Regioni, per il tramite delle loro Conferenze (art. 24, comma 2 della legge n. 234/2012).*

La proposta di regolamento incide sulle competenze regionali e delle autonomie locali. Agli enti locali si richiede un'azione sinergica con le altre autorità coinvolte nelle procedure di autorizzazione per garantire il rilascio dei permessi entro il periodo massimo consentito. Ciò comporta una maggiore esigenza di coordinamento tra le attività, in particolare per garantire la funzionalità del *Single information point* come punto di accesso unico per la gestione delle istanze. Il requisito di una piattaforma digitale per il rilascio delle autorizzazioni e l'esigenza di omogeneità a livello nazionale delle procedure di rilascio delle autorizzazioni avranno probabilmente il maggiore impatto sui costi di attuazione a breve termine per le autorità pubbliche nazionali e regionali/locali. Pertanto, nell'ambito della Conferenza Stato-regioni, si ritiene opportuno affrontare in maniera più approfondita il tema dell'impatto sugli Stati membri, Regioni o autonomie locali, non solo in tema di riparto delle competenze nella gestione delle procedure di autorizzazione, ma anche per quanto riguarda i costi, nonché l'effettiva realizzazione delle misure prescelte al fine di tarare la proposta sulla effettiva possibilità di implementazione.

### 4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione

*Esempio:*

- *costi di adeguamento;*
- *effetti in termini di semplificazione burocratica/normativa.*

La proposta di regolamento determina effetti positivi in termini di semplificazione burocratica/normativa dal punto di vista degli utenti, ma determina altresì la necessità di lavori e costi di adeguamento che rendono la misura, ad oggi, un elemento di complessità per l'organizzazione delle PA coinvolte.

La realizzazione del sistema per l'interconnessione dei punti di accesso per la presentazione delle istanze di autorizzazione (SIP) e la necessaria interoperabilità tra amministrazioni che intervengono nei relativi procedimenti necessita investimenti economici, ma anche adeguamenti sotto il profilo del rafforzamento dalla capacità amministrativa degli uffici, in particolare per le amministrazioni

periferiche che non dispongono di professionalità idonee per garantire la funzionalità del sistema e i necessari interventi di reingegnerizzazione dei processi.

## 5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

*Esempio:*

- *impatto positivo/negativo su ... perché (es. semplificazione procedure; maggiore informazione, ecc.);*
- *Costi: economico-finanziari, altri oneri, ecc.*

La proposta di regolamento genera un impatto positivo per gli operatori di reti di comunicazione elettronica che beneficeranno di una riduzione significativa degli oneri amministrativi e di un risparmio sui costi di diffusione delle VHCN, che potrebbe consentire loro di espandere ulteriormente le proprie reti o di praticare riduzioni dei prezzi al dettaglio per incrementarne la diffusione. In particolare, grazie a un migliore accesso alle infrastrutture fisiche esistenti e al coordinamento delle opere civili, gli investimenti privati potrebbero essere minori rispetto allo stato attuale in cui la condivisione e il riutilizzo delle infrastrutture e la collaborazione sono più limitati. L'introduzione di misure di semplificazione e degli obblighi relativi al rilascio delle autorizzazioni (insieme alla costituzione di una piattaforma integrata e pienamente digitalizzata - SIP) dovrebbe inoltre ridurre significativamente i tempi e i costi amministrativi necessari agli operatori per ottenere un permesso per la diffusione delle VHCN. Le misure consentirebbero processi di pianificazione e distribuzione degli investimenti più efficienti (e quindi economie di scala) per gli operatori, i quali sarebbero in grado di negoziare l'accesso alle infrastrutture fisiche e di ottenere i permessi, in modo più semplice e meno costoso, nonché di distribuire la fibra negli edifici in modo più efficiente.

Dal punto di vista degli utenti, i consumatori dovrebbero trarre benefici diretti legati in particolare all'obbligo di installare l'infrastruttura fisica all'interno dell'edificio e il cablaggio. La disponibilità di cablaggi interni agli edifici potrebbe accelerare il processo di sottoscrizione di un servizio di abbonamento e ridurre i costi di connessione al momento dell'attivazione della linea. I consumatori delle aree più densamente popolate potrebbero anche beneficiare di una maggiore concorrenza nei servizi a banda larga Gigabit. In ottica sistemica, sia per le imprese sia per gli utenti, l'introduzione di standard per l'infrastruttura fisica e il cablaggio all'interno dell'edificio dovrebbe anche eliminare la necessità di una costosa duplicazione dell'infrastruttura all'interno dell'edificio.

## Altro

*Esempio:*

- *Altre amministrazioni interessate: la relazione tiene conto delle osservazioni di ...;*
- *Regioni: la relazione tiene conto delle osservazioni di ...;*
- *Riserva di integrazioni circa profili critici, consultazioni, ulteriori contributi, ecc. (es.: visti i tempi stretti si procederà ad avviare una consultazione ... "si precisa che la proposta nella sua versione originale è suscettibile di essere modificata nel corso del negoziato nell'ambito delle competenti sedi istituzionali comunitarie e che la posizione della nostra delegazione potrà evolvere, in base anche alle consultazioni con le amministrazioni e le parti interessate");*
- *Eventuali allegati.*

In considerazione dei numerosi impatti oggetto di valutazione e dei ristretti termini di applicazione della proposta di regolamento, si rende necessario l'avvio di una procedura di consultazione dei soggetti coinvolti nell'implementazione della misura proposta (Conferenza stato-regioni, ANCI, associazioni di categoria), al fine di parametrare al meglio gli effetti della normativa europea e gli



# *Ministero delle Imprese e del Made in Italy*

DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI

**Divisione 1<sup>^</sup>**

Servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico e privato. Sicurezza delle reti e tutela delle comunicazioni.  
Comitato Media e Minori

interventi normativo-regolamentari, nonché di carattere economico, che ciascun livello di governo è tenuto a prevedere per garantire l'implementazione delle misure proposte. Pertanto, si precisa che la posizione della nostra delegazione potrà evolvere, in base anche alle consultazioni con le amministrazioni e le parti interessate.

# Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI

Divisione 1<sup>^</sup>

Servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico e privato. Sicurezza delle reti e tutela delle comunicazioni.  
Comitato Media e Minori



## Tabella di corrispondenza ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 234/2012 (D.P.C.M. 17marzo 2015)

### Oggetto dell'atto:

Proposta di Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica Gigabit e che abroga la direttiva 2014/61/UE (normativa sull'infrastruttura Gigabit)

- **Codice della proposta:** COM(2023) 94 final del 23/02/2023
- **Codice interistituzionale:** 2023/0046(COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero delle Imprese e del Made in Italy

Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea (articolo e paragrafo)	Norma nazionale vigente (norma primaria e secondaria)	Commento
	DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 2016, n. 33 "Attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità" e s.m.i	(natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria)  La proposta riguarda questioni di particolare rilevanza negli ambiti di competenza di regioni (impatto sul governo del territorio e sull'ordinamento delle comunicazioni che sono materie di legislazione concorrente ex art. 117 Comma 3 Cost.) ed enti locali (che sono chiamati a rilasciare atti di assenso ex art. 49 D.lgs. 1 agosto 2003, n. 259 nel caso in cui l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica presupponga la realizzazione di opere civili o, comunque, l'effettuazione di scavi e l'occupazione di suolo pubblico).
Articolo 1 Oggetto e ambito di	Art 1 Oggetto e ambito di applicazione	La definizione di "reti ad altissima capacità" è stata già modificata

# Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI

Divisione 1<sup>^</sup>

Servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico e privato. Sicurezza delle reti e tutela delle comunicazioni.  
Comitato Media e Minori

<p><b>applicazione</b></p> <p>1. Scopo del presente regolamento è facilitare e incentivare l'installazione di reti ad altissima capacità promuovendo l'uso condiviso dell'infrastruttura fisica esistente e consentendo un'installazione più efficiente di infrastrutture fisiche nuove in modo da abbattere i costi e da accelerare la diffusione di tali reti.</p>	<p>1. Il presente decreto, in attuazione della direttiva 2014/61/UE, definisce norme volte a facilitare l'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità promuovendo l'uso condiviso dell'infrastruttura fisica esistente e consentendo un dispiegamento più efficiente di infrastrutture fisiche nuove, in modo da abbattere i costi dell'installazione di tali reti.</p> <p>Stabilisce, inoltre, per le suddette finalità, requisiti minimi relativi alle opere civili e alle infrastrutture fisiche.</p>	<p>nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207 che Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione).</p>
<p>2. In caso di conflitto tra una disposizione del presente regolamento e una disposizione della direttiva (UE) 2018/1972 o della direttiva 2002/77/CE, prevale la pertinente disposizione di tali direttive.</p>		
<p>3. Gli Stati membri possono mantenere o introdurre misure conformi al diritto dell'Unione che contengano disposizioni più dettagliate rispetto a quelle stabilite nel presente regolamento, qualora servano a promuovere l'uso condiviso delle infrastrutture fisiche esistenti o a consentire un'installazione più efficiente di infrastrutture fisiche nuove.</p>		
<p>4. In deroga al paragrafo 3, gli Stati membri non mantengono né introducono nel proprio diritto nazionale disposizioni divergenti rispetto a quelle di cui all'articolo 3, paragrafi 3 e 6, all'articolo 4, paragrafo 4, all'articolo 5, paragrafi 2 e 4, all'articolo 6, paragrafo 2, e all'articolo 8, paragrafi 7 e 8</p>		
<p><b>Articolo 2</b> <b>Definizioni</b> Ai fini del presente regolamento si</p>	<p><b>Articolo 2</b> <b>Definizioni</b></p>	<p>La Direttiva 2018/1972 è stata recepita nell'ordinamento nazionale dal decreto legislativo 8 novembre</p>

# Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI

Divisione 1<sup>^</sup>

Servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico e privato. Sicurezza delle reti e tutela delle comunicazioni.  
Comitato Media e Minori

applicano le definizioni di cui alla direttiva (UE) 2018/1972. Si applicano inoltre le definizioni seguenti:	1. Ai fini del presente decreto legislativo si applicano le seguenti definizioni, ferme restando, e per quanto non espressamente previsto, le definizioni contenute nell'articolo 1 del Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259	2021, n. 207 che modifica e aggiorna il Codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo 1° agosto 2003, n.259)
	a) «rete pubblica di comunicazioni»: una rete di comunicazione elettronica utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, che supporta il trasferimento di informazioni tra i punti terminali di reti;	
(1) "operatore di rete" si intende:  (a) un operatore quale definito all'articolo 2, punto 29), della direttiva (UE) 2018/1972;  (b) un'impresa che fornisce un'infrastruttura fisica destinata alla prestazione di:  i) un servizio di produzione, trasporto o distribuzione di: - gas; - elettricità, compresa l'illuminazione pubblica; - riscaldamento; - acqua, comprese le fognature e gli impianti di trattamento delle acque reflue, e sistemi di drenaggio; ii) servizi di trasporto, compresi ferrovie, strade, porti e aeroporti;	b) «operatore di rete»: un'impresa che è autorizzata a fornire reti pubbliche di comunicazione;  c) «gestore di infrastruttura fisica»: un'impresa ovvero un ente pubblico o organismo di diritto pubblico che fornisce un'infrastruttura fisica destinata alla prestazione di: 1) un servizio di produzione, trasporto o distribuzione di: 1.1) gas; 1.2) elettricità, compresa l'illuminazione pubblica; 1.3) riscaldamento; 1.4) acqua, comprese le fognature e gli impianti di trattamento delle acque reflue, e sistemi di drenaggio; 2) servizi di trasporto, compresi ferrovie, strade, porti e aeroporti;	La definizione di "operatore di rete" proposta nel regolamento costituisce un elemento di criticità, in quanto il legislatore italiano fa una netta distinzione tra "operatore di rete" (definizione lettera b) e gestore di infrastruttura fisica (definizione lettera c)". Infatti, per operatore di rete di comunicazione elettronica intendiamo il soggetto titolare a fornire una rete pubblica di comunicazione elettronica, o una risorsa correlata che nel caso specifico del settore delle comunicazioni elettroniche in alcuni casi potrebbe non coincidere con il proprietario/gestore dell'infrastruttura di rete.  La definizione proposta presenta elementi di criticità come già evidenziato nella relazione.
(2) "infrastruttura fisica":  (a) tutti gli elementi di una rete destinati ad ospitare altri elementi di una rete senza diventare un elemento attivo della rete stessa,	d) «infrastruttura fisica»: tutti gli elementi di una rete destinati ad ospitare altri elementi di una rete senza che diventino essi stessi un elemento attivo della rete, quali ad	la proposta di regolamento estende il concetto di "infrastruttura fisica" al fine di includere elementi di proprietà pubblica (parte evidenziata in grigio)

# Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI

Divisione 1<sup>^</sup>

Servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico e privato. Sicurezza delle reti e tutela delle comunicazioni.  
Comitato Media e Minori

<p>quali ad esempio tubature, piloni, cavidotti, pozzi di ispezione, pozzetti, centraline, installazioni di antenne, tralicci e pali, nonché edifici o accessi a edifici, compreso qualsiasi altro attivo tra cui gli arredi stradali quali ad esempio pali della luce, segnali stradali, semafori, cartelloni pubblicitari, fermate degli autobus e dei tram e stazioni della metropolitana;</p> <p>(b) laddove non siano parte di una rete e siano di proprietà o controllati da enti pubblici: edifici o accessi a edifici, e qualsiasi altro attivo, compresi gli arredi stradali, quali ad esempio pali della luce, segnali stradali, semafori, cartelloni pubblicitari, fermate degli autobus e dei tram e stazioni della metropolitana.</p> <p>I cavi, compresa la fibra inattiva, nonché gli elementi di reti utilizzati per la fornitura delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'articolo 2, punto 1), della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, non sono infrastrutture fisiche ai sensi del presente regolamento;</p>	<p>esempio tubature, piloni, cavidotti, pozzi di ispezione, pozzetti, centraline, edifici o accessi a edifici, installazioni di antenne, tralicci e pali.</p> <p>I cavi, compresa la fibra inattiva, gli elementi di reti utilizzati per la fornitura delle acque destinate al consumo umano ai sensi dell'articolo 2, punto 1, della direttiva 98/83/CE del Consiglio, non costituiscono infrastrutture fisiche ai sensi del presente decreto;</p>	
	<p>e) «rete di comunicazione elettronica ad alta velocità»: una rete di comunicazione elettronica capace di fornire servizi di accesso a banda larga ad una velocità di almeno 30 Mbit/s;</p>	<p>La proposta di regolamento non definisce la definizione di rete di comunicazione elettronica ad alta velocità che invece era presente nella direttiva 2014/61/CE, in quanto aggiornata nel codice di cui d.lgs 207/2021.</p>
<p>3) "opere di genio civile": il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica e comporti uno o più elementi di un'infrastruttura fisica;</p>	<p>f) «opere di genio civile»: il risultato di un insieme di lavori edilizi o di ingegneria civile che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica e comporti uno o più elementi di un'infrastruttura fisica;</p>	
<p>4) "ente pubblico": un'autorità statale, regionale o locale, un</p>	<p>g) «ente pubblico»: un'autorità statale, regionale o locale, un</p>	

# Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI

Divisione 1<sup>A</sup>

Servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico e privato. Sicurezza delle reti e tutela delle comunicazioni.  
Comitato Media e Minori

organismo di diritto pubblico o un'associazione formata da una o più di tali autorità oppure da uno o più di tali organismi di diritto pubblico;	organismo di diritto pubblico o un'associazione formata da una o più di tali autorità oppure da uno o più di tali organismi di diritto pubblico;	
5) "organismi di diritto pubblico": gli organismi che hanno tutte le caratteristiche seguenti: (a) sono istituiti per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale; (b) sono dotati di personalità giuridica; (c) sono finanziati, integralmente o per la maggior parte, dallo Stato, dalle autorità regionali o locali o da altri organismi di diritto pubblico; o la loro gestione è posta sotto la vigilanza di tali autorità o organismi; o il loro organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza è costituito da membri più della metà dei quali è designata da autorità statali, regionali o locali o da altri organismi di diritto pubblico;	h) «organismi di diritto pubblico»: gli organismi che hanno tutte le seguenti caratteristiche: 1) sono istituiti per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale; 2) sono dotati di personalità giuridica e sono finanziati integralmente o per la maggior parte dallo Stato, dalle autorità regionali o locali o da altri organismi di diritto pubblico; o la loro gestione è posta sotto la vigilanza di tali autorità o organismi; o il loro organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza è costituito da membri più della metà dei quali è designata dallo Stato, da autorità regionali o locali o da altri organismi di diritto pubblico;	
6) "infrastruttura fisica interna all'edificio": l'infrastruttura fisica o installazioni presenti nella sede dell'utente finale, compresi elementi oggetto di proprietà, destinata a ospitare reti di accesso cablate e/o senza fili, se queste reti permettono di fornire servizi di comunicazione elettronica e di connettere il punto di accesso dell'edificio con il punto terminale di rete;	i) «infrastruttura fisica interna all'edificio»: l'infrastruttura fisica o installazioni presenti nella sede dell'utente finale, compresi elementi oggetto di proprietà, destinata a ospitare reti di accesso cablate e/o senza fili, se queste reti permettono di fornire servizi di comunicazione elettronica e di connettere il punto di accesso dell'edificio con il punto terminale di rete;	
7) "cablaggio in fibra interno all'edificio": i cavi di fibre ottiche presenti nella sede dell'utente finale, compresi elementi oggetto di proprietà, destinati a fornire servizi di comunicazione elettronica e a collegare il punto di accesso dell'edificio con il punto		Nuova definizione

# Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI

Divisione 1<sup>^</sup>

Servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico e privato. Sicurezza delle reti e tutela delle comunicazioni.  
Comitato Media e Minori

terminale di rete;		
8) "infrastruttura fisica interna all'edificio predisposta per la fibra": l'infrastruttura fisica presente all'interno dell'edificio e destinata a ospitare elementi in fibra ottica;	l) «infrastruttura fisica interna all'edificio predisposta per l'alta velocità»: l'infrastruttura fisica presente all'interno dell'edificio e destinata a ospitare elementi o consentire la fornitura di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità;	La proposta di regolamento modifica da un'infrastruttura interna all'edificio "predisposta per alta velocità" a una detta infrastruttura "predisposta per la fibra". Elemento di possibile contraddizione con il principio di neutralità tecnologica.
9) "opere di ristrutturazione importante": lavori edilizi o di genio civile nella sede dell'utente finale che comportano modifiche strutturali dell'intera infrastruttura fisica interna all'edificio o di una parte significativa di essa e richiedono un'autorizzazione edilizia;		Nuova definizione
(10) "autorizzazione": una decisione esplicita o implicita o una serie di decisioni esplicite o implicite adottate simultaneamente o successivamente da una o più autorità competenti richieste affinché un'impresa possa eseguire opere edilizie o di genio civile necessarie per l'installazione di elementi di reti ad altissima capacità;		Nuova definizione  Termine molto generico che potrebbe essere in contraddizione con il silenzio-assenso.  Da verificare eventuali richiami/contraddizioni con il TUE
(11) "punto di accesso": punto fisico situato all'interno o all'esterno dell'edificio e accessibile a una o più imprese che forniscono o sono autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione elettronica, che consente la connessione con l'infrastruttura fisica interna all'edificio predisposta per la fibra.	m) «punto di accesso»: punto fisico situato all'interno o all'esterno dell'edificio e accessibile a imprese che sono autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione, che consente la connessione con l'infrastruttura interna all'edificio predisposta per l'alta velocità;	
	n) «Sportello unico telematico»: interfaccia della banca dati contenente le informazioni minime relative all'esistenza di infrastrutture fisiche.	La definizione prevista nella normativa nazionale non è presente in quella comunitaria, neanche nella precedente direttiva 2014/61/CE. Si ritiene opportuno

# Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI

Divisione 1<sup>a</sup>

Servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico e privato. Sicurezza delle reti e tutela delle comunicazioni.  
Comitato Media e Minori

		prevedere/suggerire l'introduzione di tale definizione essendo lo sportello unico richiamato nell'articolato della proposta di regolamento (artt. 4, 5,6, 7 e 10).
<b>Articolo 3 Accesso all'infrastruttura fisica esistente</b>	<b>Art. 3 Accesso all'infrastruttura fisica esistente</b>	
<p>1. Su richiesta scritta di un operatore, gli enti pubblici che possiedono o controllano infrastrutture fisiche o gli operatori di rete soddisfano tutte le richieste ragionevoli di accesso alle infrastrutture fisiche in questione secondo condizioni eque e ragionevoli, <b>anche riguardo al prezzo</b>, ai fini dell'installazione di elementi di reti ad altissima capacità o risorse correlate. Gli enti pubblici che possiedono o controllano le infrastrutture fisiche soddisfano inoltre tutte le richieste ragionevoli di accesso a condizioni non discriminatorie.</p> <p>Nelle richieste scritte sono precisati gli elementi dell'infrastruttura fisica per cui si richiede l'accesso, <b>compreso un calendario specifico</b>.</p>	<p>2. Ove gli operatori di rete presentino per iscritto domanda di installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, i gestori di infrastrutture fisiche e gli operatori di rete hanno l'obbligo di concedere l'accesso, salvo quanto previsto dal comma 4, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminatorietà, equità e ragionevolezza.</p> <p>3. Alla richiesta scritta è allegata una relazione esplicativa, in cui sono indicati gli elementi del progetto da realizzare, comprensivi di un <b>cronoprogramma degli interventi specifici</b>.</p>	<p>È introdotto un obbligo generalizzato di consentire all'operatore l'accesso all'infrastruttura fisica esistente secondo condizioni eque e ragionevoli, <b>anche riguardo al prezzo (elemento di novità e possibile criticità rispetto al quadro normativo attuale)</b>.</p> <p>Sentire Agcom</p>
<p>2. Nel fissare i prezzi nel contesto di condizioni eque e ragionevoli per la concessione dell'accesso, gli operatori di rete e gli enti pubblici che possiedono o controllano le infrastrutture fisiche tengono conto di quanto segue:</p> <p>(a) la necessità di garantire che il fornitore di accesso disponga di un'equa opportunità di recuperare i costi sostenuti al fine di fornire accesso alla sua infrastruttura fisica, tenuto conto delle</p>		<p>Nuovo paragrafo Possibile criticità Sentire Agcom</p>



# Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI

Divisione 1<sup>A</sup>

Servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico e privato. Sicurezza delle reti e tutela delle comunicazioni.  
Comitato Media e Minori

<p>specifiche circostanze nazionali e delle eventuali strutture tariffarie introdotte per offrire un'equa opportunità di recupero dei costi; nel caso di reti di comunicazione elettronica, si tiene conto anche di eventuali misure correttive imposte da un'autorità nazionale di regolamentazione;</p> <p>(b) l'impatto dell'accesso richiesto sul piano d'impresa del fornitore di accesso, compresi gli investimenti realizzati nell'infrastruttura fisica rispetto alla quale è stato richiesto l'accesso;</p> <p>(c) nel caso specifico dell'accesso a infrastrutture fisiche di operatori, la sostenibilità economica di tali investimenti in base ai loro profili di rischio, all'orizzonte temporale previsto per il ritorno dell'investimento, all'impatto dell'accesso sulla concorrenza a valle e conseguentemente sui prezzi e sul ritorno dell'investimento, al deprezzamento degli attivi della rete al momento della richiesta di accesso, agli argomenti economici alla base dell'investimento al momento della sua realizzazione, in particolare nelle infrastrutture fisiche utilizzate per la fornitura di connettività, nonché a qualsiasi possibilità precedentemente offerta al richiedente di coinvestire nell'installazione dell'infrastruttura fisica ai sensi dell'articolo 76 della direttiva (UE) 2018/1972, o di coinstallarla congiuntamente.</p>		
<p>3. Gli operatori di rete e gli enti pubblici che possiedono o controllano infrastrutture fisiche possono rifiutare l'accesso a specifiche infrastrutture fisiche sulla base di una o più delle</p>	<p>4. L'accesso può essere rifiutato dal gestore dell'infrastruttura e dall'operatore di rete esclusivamente nei seguenti casi:</p> <p>((a) l'infrastruttura fisica sia</p>	<p>IMPATTO SULL'ORDINAMENTO INTERNO Limitazione rispetto alla possibilità di introdurre nel diritto nazionale circostanze aggiuntive che</p>

# Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI

Divisione 1<sup>A</sup>

Servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico e privato. Sicurezza delle reti e tutela delle comunicazioni.  
Comitato Media e Minori

<p>condizioni seguenti:</p> <p>(a) mancanza di idoneità tecnica dell'infrastruttura fisica di cui è richiesto l'accesso a ospitare gli elementi di reti ad altissima capacità di cui al paragrafo 2;</p> <p>(b) mancanza di disponibilità di spazio per ospitare gli elementi di reti ad altissima capacità o risorse correlate di cui al paragrafo 2, anche dopo aver preso in considerazione le necessità future in termini di spazio del fornitore di accesso rete che siano sufficientemente dimostrate;</p> <p>(c) esistenza di questioni di sicurezza e sanità pubblica;</p> <p>(d) preoccupazioni in merito all'integrità e alla sicurezza delle reti, in particolare delle infrastrutture critiche nazionali;</p> <p>(e) il rischio di gravi interferenze dei servizi di comunicazione elettronica progettati con altri servizi erogati mediante la stessa infrastruttura fisica; o</p> <p>(f) la disponibilità di validi mezzi alternativi di accesso fisico alle reti di comunicazione elettronica</p>	<p>oggettivamente inidonea a ospitare gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità; nel comunicare il rifiuto devono essere elencati gli specifici motivi di inidoneità allegando, nel rispetto dei segreti commerciali del gestore della infrastruttura e dell'operatore di rete, planimetrie e ogni documentazione tecnica che avvalorino l'oggettiva inidoneità, con esclusione della documentazione che possa costituire uno scambio di informazioni sensibili ai fini della concorrenza o che possa mettere a rischio la sicurezza delle infrastrutture fisiche));</p> <p>((b) indisponibilità di spazio per ospitare gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. L'indisponibilità può avere riguardo anche a necessità future del fornitore di infrastruttura fisica, sempre che tali necessità siano concrete, adeguatamente dimostrate, oltre che oggettivamente e proporzionalmente correlate allo spazio predetto; nel comunicare il rifiuto devono essere elencati gli specifici motivi di carenza di spazio allegando planimetrie e ogni documentazione tecnica che avvalorino l'oggettiva indisponibilità rispetto allo spazio richiesto, con esclusione della documentazione che possa costituire uno scambio di informazioni sensibili ai fini della concorrenza o che possa mettere a rischio la sicurezza delle infrastrutture fisiche));</p> <p>c) l'inserimento di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità sia oggettivamente suscettibile di determinare o</p>	<p>legittimino il rifiuto, da parte di operatori di rete ed enti pubblici che possiedano o controllino infrastrutture fisiche, dell'accesso a specifiche infrastrutture fisiche. Ciò tramite l'introduzione di un elenco tassativo di cause legittimanti.</p> <p>La novità principale rispetto al quadro previgente consiste nel fatto che tali limitazioni riguardano non solo elementi di reti ma anche risorse correlate.</p>
--	--	--

# Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI

Divisione 1<sup>^</sup>

Servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico e privato. Sicurezza delle reti e tutela delle comunicazioni.  
Comitato Media e Minori

<p>forniti dal medesimo operatore di rete e adatti alla fornitura di reti ad altissima capacità, purché tale accesso sia offerto a condizioni eque e ragionevoli.</p>	<p>incrementa il rischio per l'incolumità, la sicurezza e la sanità pubblica, ovvero minacci l'integrità e la sicurezza delle reti, in particolare delle infrastrutture critiche nazionali di cui al decreto legislativo 11 aprile 2011 n. 61, di recepimento della direttiva 2008/114/CE, recante l'individuazione e la designazione delle infrastrutture critiche europee e la valutazione della necessità di migliorarne la protezione o, ancora, determini rischio di grave interferenza dei servizi di comunicazione progettati con altri servizi erogati mediante la stessa infrastruttura fisica;</p> <p>d) siano disponibili, a condizioni eque e ragionevoli, mezzi alternativi di accesso all'ingrosso all'infrastruttura fisica, adatti all'alta velocità.</p>	
<p>In caso di rifiuto a fornire tale accesso, l'operatore di rete o l'ente pubblico che possiede o controlla l'infrastruttura fisica comunica per iscritto al soggetto che richiede l'accesso i motivi specifici e dettagliati di tale rifiuto entro un mese dalla data di ricevimento della richiesta completa di accesso.</p>	<p>5. I motivi del rifiuto devono essere esplicitati per iscritto entro ((sessanta giorni)) dalla data di ricevimento della domanda d'accesso. In caso di rifiuto, o comunque decorso inutilmente il termine indicato, ciascuna delle parti ha diritto di rivolgersi all'organismo di cui all'articolo 9 per chiedere una decisione vincolante estesa anche a condizioni e prezzo.</p> <p>6. L'organismo di cui all'articolo 9 decide secondo criteri di equità e ragionevolezza, entro ((sessanta giorni)) dalla data di ricezione della richiesta. Il prezzo eventualmente fissato dall'organismo competente per la risoluzione delle controversie è tale da garantire che il fornitore di</p>	<p>La novità introdotta è il <b>dimezzamento dei tempi</b> da sessanta a trenta giorni per il rifiuto a fornire l'accesso</p>

# Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI

Divisione 1<sup>A</sup>

Servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico e privato. Sicurezza delle reti e tutela delle comunicazioni.  
Comitato Media e Minori

	<p>accesso disponga di un'equa possibilità di recuperare i suoi costi e resti indenne da oneri economici conseguenti e connessi alla realizzazione delle opere necessarie all'accesso. Il prezzo fissato da parte dell'organismo competente di cui all'articolo 9 non copre i costi sostenuti dal gestore dell'infrastruttura, laddove questi siano già riconosciuti nelle eventuali strutture tariffarie volte ad offrire un'equa opportunità di recupero dei costi stessi.</p>	
<p>4. Gli Stati membri possono istituire un organismo che coordini le richieste di accesso alle infrastrutture fisiche possedute o controllate da enti pubblici, fornisca consulenza legale e tecnica attraverso la negoziazione delle condizioni di accesso e faciliti la fornitura di informazioni attraverso uno sportello unico di cui all'articolo 10.</p>		<p>Nuovo paragrafo</p> <p>La proposta di regolamento introduce la possibilità per gli Stati membri di istituire un organismo incaricato di coordinare l'accesso ad attivi pubblici. E' da valutare l'eventuale modifica normativa per l'istituzione di tale organismo, non essendo prescrittivo</p>
<p>5. Le infrastrutture fisiche soggette a obblighi di accesso imposti dalle autorità nazionali di regolamentazione ai sensi della direttiva (UE) 2018/1972 o derivanti dall'applicazione delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato non sono soggette agli obblighi di accesso di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, finché tali obblighi di accesso sono in vigore.</p>		<p>Nuovo paragrafo</p> <p>La proposta di regolamento evita la duplicazione degli obblighi di accesso quando questi sono già imposti ai sensi del Codice delle comunicazioni elettroniche e di norme in materia di aiuti di stato in relazione ai medesimi attivi. Non impone obblighi</p>
<p>6. Gli enti pubblici che possiedono o controllano edifici o determinate categorie di edifici possono non applicare i paragrafi 1, 2 e 3 a tali edifici o categorie di edifici per motivi di valore architettonico, storico, religioso o naturalistico oppure per motivi di sicurezza pubblica, incolumità pubblica, sanità pubblica. Gli Stati membri individuano tali edifici o</p>		<p>Nuovo paragrafo</p>

# Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI

Divisione 1<sup>A</sup>

Servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico e privato. Sicurezza delle reti e tutela delle comunicazioni.  
Comitato Media e Minori

categorie di edifici nel loro territorio sulla base di motivi debitamente giustificati e proporzionati. Le informazioni in merito a tali edifici o categorie di edifici sono pubblicate attraverso uno sportello unico e notificate alla Commissione.		
7. Gli operatori hanno il diritto di offrire accesso alla loro infrastruttura fisica per l'installazione di reti diverse dalle reti di comunicazione elettronica o di risorse correlate.	1. Ogni gestore di infrastruttura fisica e ogni operatore di rete ha il diritto di offrire ad operatori di reti l'accesso alla propria infrastruttura fisica ai fini dell'installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità	
8. Il presente articolo non pregiudica il diritto di proprietà del proprietario dell'infrastruttura fisica nei casi in cui l'operatore di rete o l'ente pubblico non sia il proprietario, né il diritto di proprietà di terzi, quali i proprietari di terreni e i proprietari immobiliari privati.	7. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano il diritto di proprietà del proprietario dell'infrastruttura fisica nei casi in cui il gestore non ne sia anche il proprietario, né il diritto di proprietà di terzi, quali i proprietari di terreni e i proprietari immobiliari privati.	
9. Dopo aver consultato le parti interessate, gli organismi nazionali competenti per la risoluzione delle controversie e altri organismi o agenzie dell'Unione competenti nei settori pertinenti la Commissione, in stretta collaborazione con l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC), può fornire orientamenti sull'applicazione del presente articolo.		Nuovo paragrafo
<b>Articolo 4 Trasparenza riguardo alle infrastrutture fisiche</b>	<b>Art. 4 Accesso alle informazioni sulle infrastrutture fisiche e sportello unico telematico. Istituzione del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture</b>	
1. Al fine di richiedere l'accesso alle infrastrutture fisiche in conformità all'articolo 3, ogni	1. Al fine di facilitare l'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta	La proposta di regolamento prevede l'obbligo, per gli operatori di rete e gli enti pubblici che possiedono o

# Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI

Divisione 1<sup>A</sup>

Servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico e privato. Sicurezza delle reti e tutela delle comunicazioni.  
Comitato Media e Minori

<p>operatore ha il diritto di accedere, su richiesta, alle informazioni minime seguenti sulle infrastrutture fisiche esistenti in formato elettronico attraverso uno sportello unico:</p> <p>(a) ubicazione e tracciato geo referenziati;</p> <p>(b) tipo e uso attuale dell'infrastruttura;</p> <p>(c) un punto di contatto. Tali informazioni minime sono tempestivamente accessibili, a condizioni proporzionate, non discriminatorie e trasparenti e, in ogni caso, non oltre quindici giorni dalla presentazione della richiesta di informazioni.</p>	<p>velocità, anche attraverso l'uso condiviso dell'infrastruttura fisica esistente ed il dispiegamento più efficiente delle infrastrutture fisiche nuove, si procede ad una mappatura delle reti di comunicazione elettronica veloci esistenti e di ogni altra infrastruttura fisica funzionale ad ospitarle, presente nel territorio nazionale. Il Ministero dello sviluppo economico, entro il 30 aprile 2016, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni e l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), stabilisce le regole tecniche per la definizione del contenuto del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture, "di seguito SINFI", le modalità di prima costituzione, di raccolta, di inserimento e di consultazione dei dati, nonché le regole per il successivo aggiornamento, lo scambio e la pubblicità dei dati territoriali detenuti dalle singole amministrazioni competenti, dagli altri operatori di rete e da ogni proprietario o gestore di infrastrutture fisiche funzionali ad ospitare reti di comunicazione elettronica. I dati così ricavati sono resi disponibili in formato di tipo aperto e interoperabile, ai sensi dell'articolo 68, comma 3, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, elaborabili elettronicamente e georeferenziati, senza compromettere il carattere riservato dei dati sensibili. All'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse finanziarie, umane e</p>	<p>controllano le infrastrutture fisiche, di fornire, in formato elettronico, attraverso gli sportelli unici, informazioni minime sulle infrastrutture fisiche esistenti comprese informazioni georeferenziate. L'accesso a tali informazioni minime potrebbe essere limitato ad esempio per motivi di sicurezza o per determinate categorie di edifici. Analogamente l'obbligo di fornire informazioni minime non si applicherebbe quando sarebbe sproporzionato sulla base di un'analisi costi-benefici.</p> <p>Nel nostro ordinamento la raccolta delle informazioni circa le infrastrutture ad oggi avviene presso un'unica banca dati – il SINFI.</p> <p>Il D.M. 11/05/2016 del Ministero dello Sviluppo Economico ha stabilito le modalità tecniche per il funzionamento del SINFI.</p> <p>Pertanto, si rende necessario prevedere esclusivamente la disponibilità sul SINFI di un punto di contatto</p> <p>Eventualmente verificare se il termine di 15 giorni è coerente</p> <p><b>ATTIVITÀ                      NORMATIVA</b> <b>RICHIESTA:                 DI       RANGO</b> <b>PRIMARIO</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>– Per l'istituzione di un punto di contatto.</li><li>– Per la designazione dell'amministrazione deputata a gestirlo.</li></ul> <p><b>ONERI FINANZIARI</b> Risorse necessarie per rendere operativo il punto di contatto.</p>
--	--	--

# Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI

Divisione 1<sup>A</sup>

Servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico e privato. Sicurezza delle reti e tutela delle comunicazioni.  
Comitato Media e Minori

	<p>strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al fine di agevolare la condivisione delle infrastrutture e la pianificazione degli interventi, entro i centoventi giorni successivi alla sua costituzione confluiscono nel Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture da parte dei gestori delle infrastrutture fisiche, sia pubblici che privati, nonché' da parte degli enti pubblici che ne sono detentori tutte le banche di dati contenenti informazioni sulle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità e sulle infrastrutture fisiche funzionali ad ospitarle, a carattere nazionale e locale, o comunque i dati ivi contenuti sono resi accessibili e compatibili con le regole tecniche del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture.</p>	
<p>2. Gli operatori di rete e gli enti pubblici mettono a disposizione le informazioni minime di cui al paragrafo 1, attraverso lo sportello unico e in formato elettronico, entro [DATA DI ENTRATA IN VIGORE + 12 MESI]. Alle stesse condizioni, gli operatori di rete e gli enti pubblici rendono tempestivamente disponibili eventuali aggiornamenti di tali informazioni e informazioni minime nuove di cui al paragrafo 1.</p>		
<p>3. Gli operatori di rete e gli enti pubblici soddisfano le richieste ragionevoli di ispezioni in loco su elementi specifici delle loro infrastrutture fisiche su richiesta specifica di un operatore. Tali richieste specificano gli elementi dell'infrastruttura fisica interessati</p>	<p>7. Su specifica richiesta scritta di un operatore di rete, è fatto obbligo ai gestori di infrastrutture fisiche e agli altri operatori di rete di soddisfare le richieste ragionevoli di ispezioni in loco di specifici elementi della loro infrastruttura. La richiesta indica</p>	

# Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI

Divisione 1<sup>A</sup>

Servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico e privato. Sicurezza delle reti e tutela delle comunicazioni.  
Comitato Media e Minori

<p>ai fini dell'installazione di elementi di reti ad altissima capacità o di risorse correlate. Le ispezioni in loco degli elementi specificati dell'infrastruttura fisica sono autorizzate entro un mese dalla data di ricevimento della richiesta scritta secondo condizioni proporzionate, non discriminatorie e trasparenti, nel rispetto delle limitazioni di cui al paragrafo 1, quarto comma.</p>	<p>specificatamente le parti o gli elementi della infrastruttura fisica, interessati dalla prevista installazione degli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. Le ispezioni in loco sono autorizzate dal gestore entro un mese dalla data di ricevimento della richiesta scritta, secondo condizioni proporzionate, non discriminatorie e trasparenti, anche in ordine al rimborso di eventuali costi sostenuti dal gestore e dagli altri operatori di rete, salve le possibili limitazioni di cui al comma 6.</p>	
<p>4. Non è necessaria l'applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3 alle infrastrutture critiche nazionali come definite dal diritto nazionale. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano: (a) nel caso di infrastrutture fisiche che non sono tecnicamente adatte all'installazione di reti ad altissima capacità o di risorse correlate; o (b) in casi specifici nei quali l'obbligo di fornire informazioni in merito a determinate infrastrutture fisiche esistenti ai sensi del paragrafo 1, primo comma, sarebbe sproporzionato, sulla base di un'analisi costi-benefici dettagliata condotta dagli Stati membri e basata sulla consultazione delle parti interessate. Tali eccezioni sono pubblicate attraverso uno sportello unico e notificate alla Commissione.</p>	<p>8. Il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, l'Autorità di regolazione dei trasporti e l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con proprio decreto, può prevedere esenzioni dagli obblighi di cui ai commi 5, 6 e 7 nel caso di infrastrutture fisiche esistenti che siano considerate non tecnicamente idonee all'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità o nel caso delle infrastrutture critiche nazionali di cui al decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61. Tali esenzioni devono essere debitamente motivate. Alle parti interessate è offerta la possibilità di esprimere osservazioni sullo schema di decreto ministeriale entro il termine di trenta giorni. Il decreto con l'indicazione delle esenzioni è notificato alla Commissione europea.</p>	
<p>5. Gli operatori che ottengono accesso alle informazioni a norma del presente articolo, adottano misure atte a garantire il rispetto della riservatezza e dei segreti</p>	<p>9. Gli operatori di rete che ottengono l'accesso alle informazioni a norma del presente articolo, hanno l'obbligo di adottare misure atte a garantire il</p>	



# Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI

Divisione 1<sup>A</sup>

Servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico e privato. Sicurezza delle reti e tutela delle comunicazioni.  
Comitato Media e Minori

tecnici e commerciali.	rispetto della riservatezza e dei segreti tecnici e commerciali.	
<b>Articolo 5 Coordinamento delle opere di genio civile</b>	<b>Art. 5 Coordinamento delle opere di genio civile ed accesso all'infrastruttura in corso di realizzazione</b>	
1. Ogni operatore di rete ha il diritto di negoziare accordi sul coordinamento delle opere di genio civile, compresa la ripartizione dei costi, con gli operatori al fine di installare elementi di reti ad altissima capacità o risorse correlate.	((1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 40 della legge 1° agosto 2002, n. 166, ogni gestore di infrastrutture fisiche e ogni operatore di rete che esegue direttamente o indirettamente opere di genio civile adotta ogni iniziativa utile ai fini del coordinamento con altri operatori di rete in relazione al processo di richiesta dei permessi e ai fini della non duplicazione inefficiente di opere del genio civile e della condivisione dei costi di realizzazione. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l'autorità garante della concorrenza e del mercato vigilano sugli eventuali accordi di coordinamento degli operatori. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta apposite linee guida al fine di garantire che in sede di esecuzione delle opere di cui al primo periodo, eseguite successivamente all'adozione delle linee guida medesime, sia incentivata l'installazione di infrastrutture fisiche aggiuntive qualora necessarie a soddisfare le richieste di accesso degli altri operatori di rete. In assenza di infrastrutture disponibili, l'installazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità è effettuata preferibilmente con tecnologie di scavo a basso impatto ambientale e secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con	Sentire AGCOM

# Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI

Divisione 1<sup>A</sup>

Servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico e privato. Sicurezza delle reti e tutela delle comunicazioni.  
Comitato Media e Minori

	<p>modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, lettera c), nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale da adottare ai sensi del citato articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge n. 145 del 2013, trovano applicazione le norme tecniche e le prassi di riferimento nella specifica materia elaborate dall'Ente nazionale italiano di unificazione)).</p> <p>1-bis. Al fine di favorire lo sviluppo delle infrastrutture digitali e minimizzare l'impatto sul sedime stradale e autostradale, la posa di infrastrutture a banda ultra larga da parte degli operatori può essere effettuata con la metodologia della micro trincea attraverso l'esecuzione di uno scavo e contestuale riempimento di ridotte dimensioni (larghezza da 2,00 a 4,00 cm, con profondità regolabile da 10 cm fino a massimo 35 cm), in ambito urbano ed extraurbano, anche in prossimità del bordo stradale o sul marciapiede.</p> <p>1-ter. L'ente titolare o gestore della strada o autostrada, ferme restando le caratteristiche di larghezza e profondità proposte dall'operatore in funzione delle esigenze di posa dell'infrastruttura a banda ultra-larga, può concordare con l'operatore stesso ulteriori accorgimenti in merito al posizionamento dell'infrastruttura e le concrete modalità di lavorazione allo scopo di garantire le condizioni di sicurezza e non alterare le prestazioni della sovrastruttura</p>	
--	--	--

# Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI

Divisione 1<sup>A</sup>

Servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico e privato. Sicurezza delle reti e tutela delle comunicazioni.  
Comitato Media e Minori

	<p>stradale.</p> <p>1-quater. L'operatore è tenuto a svolgere le attività di scavo e riempimento a regola d'arte in modo da non arrecare danno all'infrastruttura stradale o autostradale interessata dai lavori.</p>	
<p>2. Qualsiasi operatore di rete che esegua o preveda di eseguire direttamente o indirettamente opere di genio civile, finanziate interamente o parzialmente con fondi pubblici, soddisfa qualsiasi ragionevole domanda scritta di coordinamento di tali opere di genio civile, a condizioni trasparenti e non discriminatorie, presentata da operatori al fine di installare elementi di reti ad altissima capacità o risorse correlate.</p> <p>Tali richieste sono accolte a condizione che siano soddisfatte le condizioni cumulative seguenti:</p> <p>(a) tale circostanza non comporterà costi aggiuntivi non recuperabili, compresi quelli causati da ulteriori ritardi, per l'operatore di rete che ha inizialmente previsto le opere di genio civile in questione, fatta salva la possibilità di concordare la ripartizione dei costi tra le parti interessate;</p> <p>(b) l'operatore di rete che ha inizialmente previsto le opere di genio civile mantiene il controllo sul coordinamento dei lavori;</p> <p>(c) la domanda di coordinamento è presentata al più presto e, quando è necessaria un'autorizzazione, <b>almeno due mesi prima della presentazione del progetto definitivo</b> alle autorità competenti per il rilascio delle autorizzazioni.</p>	<p>2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 40 della legge 1° agosto 2002, n. 166, ogni gestore di infrastrutture fisiche e ogni operatore di rete che esegue direttamente o indirettamente opere di genio civile finanziate in tutto o in parte con risorse pubbliche deve soddisfare ogni ragionevole domanda di coordinamento di opere di genio civile, presentata da operatori di rete, secondo condizioni trasparenti e non discriminatorie.</p> <p>Tali domande sono soddisfatte a condizione che:</p> <p>a) non implicino costi supplementari, ulteriori rispetto a quelli connessi all'installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, inclusi quelli causati da ulteriori ritardi, per le opere di genio civile previste inizialmente;</p> <p>b) non impediscano il controllo del coordinamento dei lavori;</p> <p>c) la domanda di coordinamento sia presentata al più presto e in ogni caso almeno <b>un mese prima</b> della presentazione del progetto definitivo alle autorità competenti per il rilascio delle autorizzazioni.</p>	<p>La normativa nazionale prevede il termine di un mese anziché due mesi come previsto dalla proposta di regolamento e non prevede l'intervento dell'organismo di risoluzione delle controversie.</p> <p>Da verificare con Agcom</p>

# Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI

Divisione 1<sup>A</sup>

Servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico e privato. Sicurezza delle reti e tutela delle comunicazioni.  
Comitato Media e Minori

	<p>3. Se, entro un mese dalla data di ricezione della richiesta formale di negoziazione, non viene raggiunto un accordo sul coordinamento delle opere di genio civile a norma dei commi 1 e 2, ciascuna delle parti può rivolgersi all'Organismo di cui all'articolo 9 perché emetta entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta una decisione vincolante di composizione della controversia, anche in ordine a termini, condizioni e prezzi.</p>	
<p>3. Una domanda di coordinamento di opere di genio civile formulata da un'impresa che fornisce o è autorizzata a fornire reti pubbliche di comunicazione elettronica a un'impresa che fornisce o è autorizzata a fornire reti pubbliche di comunicazione elettronica può essere considerata irragionevole se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:</p> <p>(a) la domanda riguarda una zona che è stata oggetto di uno qualsiasi degli interventi seguenti:</p> <p>(i) una previsione della portata delle reti a banda larga, comprese le reti ad altissima capacità a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/1972;</p> <p>(ii) un invito a dichiarare l'intenzione di installare reti ad altissima capacità a norma dell'articolo 22, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/1972;</p> <p>(iii) una consultazione pubblica in applicazione delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato;</p> <p>(b) l'impresa richiedente non ha manifestato la propria intenzione di installare reti ad altissima capacità nella zona di cui alla lettera a) in nessuna delle procedure più recenti tra quelle</p>		<p>Nuovo paragrafo</p> <p>La proposta di regolamento specifica quando una richiesta di coordinamento delle opere di genio civile può essere considerata irragionevole.</p> <p>IMPATTO SULL'ODINAMENTO INTERNO</p> <p>Limitazione rispetto alla possibilità di introdurre nel diritto nazionale eccezioni agli obblighi di coordinamento delle opere di genio civile posti a carico degli operatori di rete.</p> <p>SENTIRE AGCOM</p>

# Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI

Divisione 1<sup>A</sup>

Servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico e privato. Sicurezza delle reti e tutela delle comunicazioni.  
Comitato Media e Minori

<p>elencate in tale lettera, relative al periodo durante il quale viene presentata la richiesta di coordinamento. Se una richiesta di coordinamento è considerata irragionevole sulla base del primo paragrafo, l'impresa che fornisce o è autorizzata a fornire reti pubbliche di comunicazione elettronica che rifiuta il coordinamento di opere di genio civile installa un'infrastruttura fisica avente una capacità sufficiente a soddisfare eventuali future esigenze ragionevoli di accesso da parte di terzi.</p>		
<p>4. Non è necessaria l'applicazione dei paragrafi 2 e 3 alle opere di genio civile di portata limitata, ad esempio in termini di valore, dimensioni o durata, oppure alle infrastrutture critiche nazionali. Gli Stati membri individuano il tipo di opere di genio civile considerate di portata limitata o connesse a infrastrutture critiche nazionali sulla base di motivi debitamente giustificati e proporzionati. <b>Le informazioni su tali tipi di opere di genio civile sono pubblicate attraverso uno sportello unico</b> e notificate alla Commissione.</p>	<p>4. Il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, l'Autorità di regolazione dei trasporti e l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con proprio decreto può prevedere esenzioni dagli obblighi di cui ai commi da 1 a 3 per opere di genio civile di modesta entità, in termini di valore, dimensioni o durata, ed in caso di infrastrutture critiche nazionali. Tali esenzioni devono essere debitamente motivate. Alle parti interessate è offerta la possibilità di esprimere osservazioni sullo schema di decreto ministeriale entro il termine di trenta giorni. Il decreto con l'indicazione delle esenzioni è notificato alla Commissione Europea.</p>	<p>Novità: introduzione di un obbligo di pubblicazione di tali eccezioni tramite uno sportello unico e di notifica delle stesse alla Commissione.</p> <p>SENTIRE LE AUTORITA' (Agcom, l'Autorità di regolazione dei trasporti e l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico)</p>
<p>5. Dopo aver consultato le parti interessate, gli organismi nazionali competenti per la risoluzione delle controversie e altri organismi o agenzie dell'Unione competenti nei settori pertinenti la Commissione, in stretta collaborazione con l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche</p>		<p>Nuovo paragrafo</p> <p>Nessun adempimento perché si prevede la possibilità per la Commissione di pubblicare orientamenti sull'applicazione delle disposizioni in materia di coordinamento delle opere di genio civile.</p>

# Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI

Divisione 1<sup>A</sup>

Servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico e privato. Sicurezza delle reti e tutela delle comunicazioni.  
Comitato Media e Minori

(BEREC), può fornire orientamenti sull'applicazione del presente articolo.		
<b>Articolo 6 Trasparenza in materia di opere di genio civile programmate</b>	<b>Art. 6 Trasparenza in materia di opere di genio civile in corso di realizzazione o programmate</b>	
<p>1. Al fine di negoziare gli accordi sul coordinamento delle opere di genio civile di cui all'articolo 5, ogni operatore di rete mette a disposizione in formato elettronico, <b>tramite uno sportello unico</b>, le informazioni minime seguenti:</p> <p>(a) l'ubicazione georeferenziata e il tipo di opere;</p> <p>(b) gli elementi di rete interessati;</p> <p>(c) la data prevista di inizio dei lavori e la loro durata;</p> <p><b>(d) la data prevista per la presentazione del progetto definitivo alle autorità competenti per il rilascio di autorizzazioni, se del caso;</b></p> <p>(e) un punto di contatto.</p> <p>L'operatore di rete mette a disposizione le informazioni di cui al primo comma per le opere di genio civile programmate relative alla propria infrastruttura fisica.</p> <p>Ciò deve avvenire non appena l'operatore di rete dispone delle informazioni e, in ogni caso e qualora sia prevista un'autorizzazione, <b>non oltre tre mesi prima</b> della prima presentazione della richiesta di autorizzazione alle autorità competenti. <b>Gli operatori hanno il diritto di accedere alle informazioni minime di cui al primo comma in formato elettronico, su richiesta, attraverso lo sportello unico.</b> La richiesta di accesso alle informazioni specifica la zona in cui l'operatore</p>	<p>1. Al fine di negoziare accordi sul coordinamento di opere di genio civile di cui all'articolo 5, su specifica richiesta scritta di un operatore di rete il proprietario o il gestore dell'infrastruttura fisica e l'operatore di rete mette a disposizione le seguenti informazioni minime riguardanti le opere di genio civile, in corso o programmate, relative alla infrastruttura fisica per le quali è stata rilasciata un'autorizzazione, è in corso una procedura di concessione dell'autorizzazione oppure si prevede di presentare per la prima volta una domanda di autorizzazione alle autorità competenti <b>entro i sei mesi successivi</b>:</p> <p>a) l'ubicazione e il tipo di opere;</p> <p>b) gli elementi di rete interessati;</p> <p>c) la data prevista di inizio dei lavori e la loro durata;</p> <p>d) un punto di contatto.</p> <p>2. La richiesta, presentata per iscritto dall'operatore di rete, specifica la zona in cui intende</p>	<p>Sono state aggiunte ulteriori disposizioni rispetto a quanto precedentemente previsto. Infatti, la proposta di regolamento prevede il diritto di accesso, in formato elettronico, alle informazioni minime per tutte le opere di genio civile (pubbliche e private) programmate dagli operatori di rete <b><u>attraverso gli sportelli unici</u></b>, compresa <b>la data prevista per la presentazione del progetto definitivo</b>.</p> <p>Introduzione di obblighi di trasparenza a carico degli operatori di rete (soggetti che forniscono/sono autorizzati a fornire reti pubbliche di comunicazione; Tower Companies; fornitori di pubblici servizi che dispongono di una rete infrastrutturale) riguardo le opere di genio civile <b>non oltre tre mesi prima della prima presentazione della richiesta di autorizzazione (principale elemento di novità rispetto al quadro previgente che prevede sei mesi successivi)</b>.</p> <p>il diritto per gli operatori di accedere alle informazioni minime in materia di opere di genio civile programmate in formato elettronico, su richiesta, attraverso lo sportello unico <b>entro una settimana dalla richiesta (principale elemento di novità rispetto al quadro previgente che prevede due settimane)</b>.</p>

# Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI

Divisione 1<sup>A</sup>

Servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico e privato. Sicurezza delle reti e tutela delle comunicazioni.  
Comitato Media e Minori

<p>richiedente prevede di installare elementi di reti ad altissima capacità o risorse correlate. Le informazioni richieste sono messe a disposizione secondo condizioni proporzionate, non discriminatorie e trasparenti entro una settimana dalla data di ricevimento della richiesta di informazioni. L'accesso alle informazioni minime può essere limitato soltanto nella misura necessaria a garantire la sicurezza e l'integrità delle reti, la sicurezza nazionale, la pubblica sicurezza o la sanità pubblica, la riservatezza o i segreti tecnici e commerciali.</p>	<p>installare elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. I proprietari, i gestori dell'infrastruttura fisica e gli operatori di rete forniscono le informazioni richieste entro due settimane dalla data di ricevimento della richiesta scritta, secondo condizioni proporzionate non discriminatorie e trasparenti. L'accesso alle informazioni minime è limitato soltanto, e nella misura in cui, necessario per ragioni connesse alla sicurezza e all'integrità delle reti, alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza o alla sanità pubblica, alla riservatezza o a segreti tecnici e commerciali.</p>	
<p>2. Non è necessaria l'applicazione del paragrafo 1 alle informazioni concernenti opere di genio civile di portata limitata, ad esempio in termini di valore, dimensioni o durata, nel caso di infrastrutture critiche nazionali, oppure per motivi di sicurezza nazionale o in caso di emergenza. Gli Stati membri individuano, sulla base di motivi debitamente giustificati e proporzionati, le opere di genio civile che sarebbero considerate di portata limitata o che riguardano infrastrutture critiche nazionali, nonché le emergenze o i motivi di sicurezza nazionale che giustificerebbero il mancato rispetto dell'obbligo di fornire informazioni. Le informazioni in merito a tali opere di genio civile escluse dagli obblighi di trasparenza sono pubblicate attraverso uno sportello unico e notificate alla Commissione.</p>	<p>2...Il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, l'autorità di regolazione dei trasporti e l'autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con proprio decreto può prevedere esenzioni dagli obblighi che di cui al comma 1 per opere di genio civile di valore modesto o nel caso di infrastrutture critiche nazionali.</p>	<p>Limitazione rispetto alla possibilità di introdurre nel diritto nazionale eccezioni agli obblighi di trasparenza in materia di opere di genio civile programmate, posti a carico degli operatori di rete. Introduzione di obblighi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- di pubblicazione di tali eccezioni tramite uno sportello unico; e</li><li>- di notifica delle stesse alla Commissione.</li></ul> <p>ATTIVITÀ                      NORMATIVA RICHIESTA:                 DI       RANGO PRIMARIO</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Per l'istituzione dello sportello unico.</li><li>- Per la designazione dell'amministrazione deputata a effettuare le suddette notifiche nei confronti della Commissione.</li></ul> <p>ONERI FINANZIARI Risorse necessarie per censire le</p>

# Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI

Divisione 1<sup>A</sup>

Servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico e privato. Sicurezza delle reti e tutela delle comunicazioni.  
Comitato Media e Minori

		opere o infrastrutture oggetto di esenzione di cui al paragrafo 2
	<p>3. Il gestore della infrastruttura fisica e l'operatore di rete possono respingere la richiesta di cui ai commi 1 e 2 se hanno già reso pubblicamente disponibili le informazioni richieste in formato elettronico oppure l'accesso a tali informazioni è fornito dallo sportello unico telematico. In tale ultimo caso le informazioni sono fornite dal SINFI in osservanza delle procedure di cui all'articolo 4</p>	
<b>Articolo 7 Procedura per il rilascio di autorizzazioni, compresa la concessione di diritti di passaggio</b>	<b>Art. 7 Disposizioni per la semplificazione nel rilascio delle autorizzazioni</b>	
	<p>1. All'articolo 88, comma 7, del Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, le parole: "quarantacinque giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni", le parole: "quindici giorni" sono sostituite dalle seguenti: "dieci giorni" e le parole: "dieci giorni" sono sostituite dalle seguenti: "otto giorni".</p> <p>2. Il comma 8 dell'articolo 88 del medesimo Codice è sostituito dal seguente: "8. Qualora l'installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica interessi aree di proprietà di più Enti, pubblici o privati, l'istanza di autorizzazione, conforme al modello D di cui all'allegato n. 13, è presentata allo sportello unico individuato nel comune di maggiore dimensione demografica. In tal caso, l'istanza è sempre valutata in una conferenza di servizi convocata dal comune di cui al periodo</p>	<p>Attualmente la procedura di autorizzazione alla realizzazione di opere necessarie per l'installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica è disciplinata dall'ex art. 88 del codice delle comunicazioni elettroniche ora trasposto nell'articolo 49 del d.lgs 207/2021, che prevede un meccanismo semplificato e celere contemplante la conferenza di servizi. Si segnala che ad oggi lo scrivente ufficio sta ultimando i <b>lavori di revisione e aggiornamento al Codice delle comunicazioni elettroniche sia in ottica di correzione dei refusi, sia di interventi puntuali che intendono semplificare, attraverso ad esempio la riduzione delle tempistiche contenute nel decreto legislativo</b> (decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259) la realizzazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica.</p>



# Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI

Divisione 1<sup>A</sup>

Servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico e privato. Sicurezza delle reti e tutela delle comunicazioni.  
Comitato Media e Minori

	<p>precedente."</p> <p>2-bis. Qualora siano utilizzate infrastrutture fisiche esistenti e tecnologie di scavo a basso impatto ambientale in presenza di sottoservizi, ai fini dell'articolo 25, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo ((18 aprile 2016, n. 50, e per gli immobili sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004)), n. 42, l'avvio dei lavori è subordinato esclusivamente alla trasmissione, da parte dell'Operatore di comunicazione elettronica, alla soprintendenza e all'autorità locale competente, di documentazione cartografica prodotta dall'Operatore medesimo relativamente al proprio tracciato e a quello dei sottoservizi e delle infrastrutture esistenti, nonché' di documentazione fotografica sullo stato attuale della pavimentazione. La disposizione si applica anche alla realizzazione dei pozzetti accessori alle infrastrutture stesse, qualora essi siano realizzati in prossimità dei medesimi sottoservizi preesistenti. L'operatore di rete comunica, con un preavviso di almeno quindici giorni, l'inizio dei lavori alla soprintendenza competente. Qualora la posa in opera dei sottoservizi interessi spazi aperti nei centri storici, è altresì depositato presso la soprintendenza apposito elaborato tecnico che dia conto delle modalità di risistemazione degli spazi oggetto degli interventi.</p> <p>2-ter. Qualora siano utilizzate tecnologie di scavo a basso impatto ambientale con minitrincea, come definita dall'articolo 8 del decreto</p>	
--	--	--

# Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI

Divisione 1<sup>a</sup>

Servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico e privato. Sicurezza delle reti e tutela delle comunicazioni.  
Comitato Media e Minori

	<p>del Ministro dello sviluppo economico 1° ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 17 ottobre 2013, ai fini dell'autorizzazione archeologica di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le attività di scavo sono precedute da indagini non invasive, concordate con la soprintendenza, in relazione alle caratteristiche delle aree interessate dai lavori. A seguito delle suddette indagini, dei cui esiti, valutati dalla soprintendenza, si tiene conto nella progettazione dell'intervento, in considerazione del limitato impatto sul sottosuolo, le tecnologie di scavo in minitrinca si considerano esentate dalla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 25, commi 8 e seguenti, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. In ogni caso il soprintendente può prescrivere il controllo archeologico in corso d'opera per i lavori di scavo".</p>	
<p>1. Le autorità competenti non limitano, ostacolano o rendono meno attraente dal punto di vista economico, indebitamente, l'installazione di alcun elemento delle reti ad altissima capacità o delle risorse correlate. Gli Stati membri provvedono affinché le norme che disciplinano le condizioni e le procedure applicabili per il rilascio delle autorizzazioni, compresi i diritti di passaggio, necessarie per l'installazione di elementi di reti ad altissima capacità o di risorse correlate siano coerenti in tutto il territorio nazionale.</p>		

# Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI

Divisione 1<sup>a</sup>

Servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico e privato. Sicurezza delle reti e tutela delle comunicazioni.  
Comitato Media e Minori

<p>2. Le autorità competenti mettono a disposizione, attraverso uno sportello unico e in formato elettronico, tutte le informazioni sulle condizioni e sulle procedure applicabili per il rilascio di autorizzazioni, nonché per la concessione di diritti di passaggio, comprese le informazioni concernenti le esenzioni relative ad alcune o a tutte le autorizzazioni obbligatorie o ad alcuni o tutti i diritti di passaggio obbligatori ai sensi del diritto nazionale o dell'Unione.</p>		
<p>3. Ogni operatore ha il diritto di presentare, tramite uno sportello unico in formato elettronico, domande per ottenere autorizzazioni o diritti di passaggio e acquisire informazioni sullo stato della propria domanda.</p>		
<p>4. Entro quindici giorni lavorativi dal loro ricevimento, le autorità competenti respingono le domande di autorizzazione, anche per diritti di passaggio, per le quali l'operatore stesso che richiede l'autorizzazione in questione non ha reso disponibili le informazioni minime attraverso uno sportello unico, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, primo comma.</p>		
<p>5. Le autorità competenti concedono o rifiutano le autorizzazioni, diverse dai diritti di passaggio, entro quattro mesi dalla data di ricevimento della domanda completa di autorizzazione. La completezza della domanda per l'ottenimento di autorizzazioni o diritti di passaggio è accertata dalle autorità competenti entro quindici giorni dal ricevimento della domanda. Fatto salvo il caso in cui le autorità competenti abbiano</p>		

# Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI

Divisione 1<sup>^</sup>

Servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico e privato. Sicurezza delle reti e tutela delle comunicazioni.  
Comitato Media e Minori

<p>invitato il richiedente a fornire le informazioni mancanti entro tale termine, la domanda si considera completa. Il primo e il secondo comma non pregiudicano altri termini od obblighi specifici stabiliti per il corretto svolgimento della procedura che sono applicabili alla procedura di rilascio di autorizzazioni, compresi i procedimenti di ricorso, in conformità al diritto dell'Unione o al diritto nazionale nel rispetto del diritto dell'Unione. In via eccezionale e sulla base di un motivo giustificato indicato da uno Stato membro, il termine di quattro mesi di cui al primo comma e al paragrafo 6 può essere prorogato d'ufficio dall'autorità competente. Qualsiasi proroga è mantenuta più breve possibile. Gli Stati membri stabiliscono i motivi che giustificano tale proroga, li pubblicano anticipatamente attraverso gli sportelli unici e li notificano alla Commissione. Qualsiasi rifiuto di un'autorizzazione o di un diritto di passaggio è debitamente giustificato secondo criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.</p>		
<p>6. In deroga all'articolo 43, paragrafo 1, lettera a), della direttiva (UE) 2018/1972, se per l'installazione di elementi di reti ad altissima capacità o di risorse correlate sono necessari diritti di passaggio al di sopra o al di sotto di proprietà pubbliche o private, oltre alle autorizzazioni, le autorità competenti concedono tali diritti di passaggio entro il termine di quattro mesi dalla data di ricevimento della domanda.</p>		
<p>7. In assenza di una risposta da parte dell'autorità competente</p>		

# Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI

Divisione 1<sup>A</sup>

Servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico e privato. Sicurezza delle reti e tutela delle comunicazioni.  
Comitato Media e Minori

<p>entro il termine di quattro mesi di cui al paragrafo 5, primo comma, e fatto salvo il caso in cui tale termine venga prorogato a norma del paragrafo 5, quarto comma, l'autorizzazione si considera rilasciata. Ciò si applica anche nel caso dei diritti di passaggio di cui al paragrafo 6.</p>		
<p>8. Mediante un atto di esecuzione la Commissione specifica le categorie di installazione di elementi di reti ad altissima capacità o di risorse correlate che non sono soggette ad alcuna procedura di rilascio di autorizzazioni ai sensi del presente articolo. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 13.</p>		
<p>9. Le autorità competenti non subordinano l'installazione degli elementi di cui al paragrafo 8 ad alcuna autorizzazione urbanistica individuale o ad altre autorizzazioni preventive individuali. In deroga a quanto sopra, le autorità competenti possono richiedere autorizzazioni per l'installazione di elementi di reti ad altissima capacità o di risorse correlate in edifici o siti di valore architettonico, storico, religioso o naturalistico protetti in conformità alla legislazione nazionale o se necessario per motivi di sicurezza pubblica.</p>		
<p>10. Le autorizzazioni, diversi dai diritti di passaggio, necessarie per l'installazione di elementi di reti ad altissima capacità o di risorse correlate non sono soggette a tariffe od oneri che vadano oltre i costi amministrativi previsti, mutatis mutandis, dall'articolo 16 della direttiva (UE) 2018/1972.</p>		

# Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI

Divisione 1<sup>A</sup>

Servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico e privato. Sicurezza delle reti e tutela delle comunicazioni.  
Comitato Media e Minori

<p>11. Qualsiasi operatore che abbia subito danni a causa del mancato rispetto dei termini applicabili in virtù dei paragrafi 5 e 6 riceve un risarcimento del danno subito, conformemente a quanto previsto dal diritto nazionale.</p>		
<p><b>Articolo 8 Infrastruttura fisica interna all'edificio e cablaggio in fibra</b></p>	<p><b>Articolo 8 Infrastruttura fisica interna all'edificio</b></p>	
<p>1. Tutti gli edifici presso la sede dell'utente finale, compresi gli elementi soggetti a proprietà, di nuova costruzione o sottoposti a opere di ristrutturazione importante, per i quali sono state presentate richieste di autorizzazioni edilizie dopo il [ENTRATA IN VIGORE + 12 MESI], sono dotati di un'infrastruttura fisica interna all'edificio predisposta per la fibra ai punti terminali di rete, così come di un cablaggio in fibra interno all'edificio.</p>	<p>l'art. 6 comma 5-quinquies del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il quale ha previsto che tutti gli edifici di nuova costruzione (domande presentate dopo il 1° luglio 2015) nonché quelli oggetto di profonda ristrutturazione, debbano essere equipaggiati con infrastruttura di comunicazione ad alta velocità ...</p>	
<p>2. Tutti i condomini di nuova costruzione o sottoposti ad una ristrutturazione importante, per i quali sono state presentate domande di autorizzazioni edilizie dopo il [ENTRATA IN VIGORE + 12 MESI], sono dotati di un punto di accesso.</p>	<p>... nonché dotati di un punto di accesso.</p>	
<p>3. Entro il [ENTRATA IN VIGORE + 12 MESI], tutti gli edifici presso la sede dell'utente finale, compresi gli elementi soggetti a proprietà, sottoposti a ristrutturazioni importanti, come definite all'articolo 2, punto 10), della direttiva 2010/31/UE, sono dotati di un'infrastruttura fisica interna all'edificio predisposta per la fibra, fino ai punti terminali di rete, nonché di un cablaggio in fibra interno all'edificio. Anche tutti i condomini sottoposti a</p>		

# Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI

Divisione 1<sup>A</sup>

Servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico e privato. Sicurezza delle reti e tutela delle comunicazioni.  
Comitato Media e Minori

<p>ristrutturazioni importanti, come definite all'articolo 2, punto 10), della direttiva 2010/31/UE, sono dotati di un punto di accesso.</p>		
<p>4. Gli Stati membri adottano le norme o le specifiche tecniche pertinenti necessarie per l'attuazione dei paragrafi 1, 2 e 3 prima del [ENTRATA IN VIGORE + 9 mesi]. Tali norme o specifiche tecniche stabiliscono quanto meno:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>(a) le specifiche per il punto di accesso dell'edificio e le specifiche dell'interfaccia per la fibra;</li><li>(b) le specifiche per i cavi;</li><li>(c) le specifiche per le prese;</li><li>(d) le specifiche per i tubi o i micro-cavidotti;</li><li>(e) le specifiche tecniche necessarie per evitare interferenze con il cablaggio elettrico;</li><li>(f) il raggio di curvatura minimo.</li></ul>		
<p>5. Gli edifici equipaggiati in conformità del presente articolo sono ammissibili a beneficiare dell'etichetta "predisposizione alla fibra".</p>	<p>Decreto 207/2021 Art. 4 Norme per l'infrastrutturazione digitale degli edifici</p> <p>1. Al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) ...;</li><li>b) ...;</li><li>c)...</li><li>d) l'articolo 135-bis, comma 3, è sostituito dal seguente: "3. Gli edifici equipaggiati in conformità al presente articolo, per i quali la domanda di autorizzazione edilizia sia stata presentata prima del 1° gennaio 2022, possono beneficiare ai fini della cessione, dell'affitto o della vendita dell'immobile, dell'etichetta volontaria e non vincolante di 'edificio predisposto alla banda ultra-larga', rilasciata da un tecnico abilitato come</li></ul>	

# Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI

Divisione 1<sup>A</sup>

Servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico e privato. Sicurezza delle reti e tutela delle comunicazioni.  
Comitato Media e Minori

	previsto dal comma 2-bis-".	
6. Gli Stati membri istituiscono sistemi di certificazione al fine di dimostrare la conformità rispetto alle norme o alle specifiche tecniche di cui al paragrafo 4, nonché di certificare la qualifica per beneficiare dell'etichetta "predisposizione alla fibra" di cui al paragrafo 5 prima del [ENTRATA IN VIGORE + 12 mesi]. Gli Stati membri subordinano il rilascio delle autorizzazioni edilizie di cui ai paragrafi 1 e 2 alla conformità rispetto alle norme o alle specifiche tecniche di cui al presente paragrafo sulla base di un verbale di prova certificato		
7. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano a determinate categorie di edifici, in particolare agli edifici costituiti da abitazioni singole, qualora il rispetto di tali paragrafi risulti sproporzionato, in particolare in termini di costi per i proprietari singoli o per i comproprietari sulla base di elementi oggettivi.	Direttiva 2014/61/CE 4. Per determinate categorie di edifici, in particolare per le abitazioni singole, o per le opere di profonda ristrutturazione, gli Stati membri possono prevedere esenzioni dagli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 nei casi in cui l'adempimento di tali obblighi sia sproporzionato, ad esempio in termini di costi per singoli proprietari o comproprietari o in termini di tipo di edificio, (...segue alla riga sotto)	
8. I paragrafi 1, 2 e 3 non devono applicarsi necessariamente a determinati tipi di edifici, quali specifiche categorie di monumenti, edifici storici, edifici militari ed edifici utilizzati per fini di sicurezza nazionale, come definiti dalla legislazione nazionale. Gli Stati membri individuano tali categorie di edifici sulla base di motivi debitamente giustificati e proporzionati. Le informazioni in merito a tali categorie di edifici	4. , ...come nel caso di specifiche categorie di monumenti, edifici storici, case di villeggiatura, edifici militari o altri edifici utilizzati a fini di sicurezza nazionale. Tali esenzioni devono essere debitamente motivate. Alle parti interessate è offerta la possibilità di esprimere osservazioni sui progetti di esenzioni entro un termine ragionevole. Dette esenzioni sono notificate alla Commissione	<b>IN FASE DI APPROFONDIMENTO</b>  L'esenzione è facoltativa con la direttiva 2014/61/CE e quindi non è stata considerata nel recepimento. Al contrario il regolamento prescrive tale esenzione e pertanto si renderà necessaria una revisione normativa



# Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI

Divisione 1<sup>^</sup>

Servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico e privato. Sicurezza delle reti e tutela delle comunicazioni.  
Comitato Media e Minori

sono pubblicate attraverso uno sportello unico e notificate alla Commissione.		
<b>Articolo 9 Accesso all'infrastruttura fisica interna all'edificio</b>	<b>Art. 8 Infrastrutturazione fisica interna all'edificio ed accesso</b>	
1. Fatto salvo il paragrafo 3, primo comma, qualsiasi fornitore di reti pubbliche di comunicazione elettronica ha il diritto di installare la propria rete a proprie spese, fino al punto di accesso.	2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, gli operatori di rete hanno il diritto di installare la loro rete a proprie spese, fino al punto di accesso.	
2. Fatto salvo il paragrafo 3, qualsiasi fornitore di reti pubbliche di comunicazione elettronica ha il diritto di accedere a qualsiasi infrastruttura fisica interna all'edificio esistente allo scopo di installare elementi di reti ad altissima capacità se la duplicazione è tecnicamente impossibile o inefficiente sotto il profilo economico.	3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, se la duplicazione è tecnicamente impossibile o inefficiente sotto il profilo economico, gli operatori di rete hanno il diritto di accedere all'infrastruttura fisica interna all'edificio esistente allo scopo di installare una rete di comunicazione elettronica ad alta velocità.	
3. Qualsiasi titolare di un diritto d'uso del punto di accesso e dell'infrastruttura fisica interna all'edificio soddisfa tutte le richieste ragionevoli di accesso relative al punto di accesso e all'infrastruttura fisica interna all'edificio presentate da fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica secondo condizioni eque e non discriminatorie, anche riguardo al prezzo, se del caso.  Qualsiasi titolare di un diritto d'uso del punto di accesso o dell'infrastruttura fisica interna all'edificio può rifiutare l'accesso se l'accesso al cablaggio della fibra interno all'edificio in fibra è fornito in conformità agli obblighi imposti dal titolo II, capi da II a IV, della direttiva (UE) 2018/1972	1. I proprietari di unità immobiliari, o il condominio ove costituito in base alla legge, di edifici realizzati nel rispetto di quanto previsto dell'articolo 135-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o comunque successivamente equipaggiati secondo quanto previsto da tale disposizione, hanno il diritto, ed ove richiestone, l'obbligo, di soddisfare tutte le richieste ragionevoli di accesso presentate da operatori di rete, secondo termini e condizioni eque e non discriminatorie, anche con riguardo al prezzo. Laddove un condominio anche di edifici esistenti realizzati da se' un impianto multiservizio in fibra ottica e un punto di accesso in conformità a quanto previsto dal precitato articolo 135-bis del	

# Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI

Divisione 1<sup>^</sup>

Servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico e privato. Sicurezza delle reti e tutela delle comunicazioni.  
Comitato Media e Minori

<p>o se reso disponibile a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, anche riguardo al prezzo.</p>	<p>decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, divenendone titolare, ha il diritto ed ove richiestone, l'obbligo, di soddisfare tutte le richieste ragionevoli di accesso presentate da operatori di rete, secondo termini e condizioni eque e non discriminatorie, anche con riguardo al prezzo.</p>	
<p>4. In assenza di un'infrastruttura interna all'edificio predisposta per la fibra, tutti i fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica hanno il diritto di far terminare la propria rete nella sede dell'abbonato, a condizione di aver ottenuto l'accordo dell'abbonato e purché provvedano a ridurre al minimo l'impatto sulla proprietà privata di terzi.</p>	<p>4. In assenza di un'infrastruttura interna all'edificio predisposta per l'alta velocità, gli operatori di rete hanno il diritto di far terminare la propria rete nella sede dell'abbonato, a condizione di aver ottenuto l'accordo dell'abbonato e purché provvedano a ridurre al minimo l'impatto sulla proprietà privata di terzi.</p>	
<p>5. Il presente articolo non pregiudica il diritto di proprietà del proprietario del punto di accesso o dell'infrastruttura fisica interna all'edificio nei casi in cui il titolare del diritto di usare tale infrastruttura o punto di accesso non ne sia il proprietario, né il diritto di proprietà di terzi, quali i proprietari di terreni e i proprietari di edifici.</p>	<p>6. Il presente articolo non pregiudica il diritto di proprietà del proprietario del punto di accesso o dell'infrastruttura fisica interna all'edificio nei casi in cui il titolare del diritto di usare tale infrastruttura o punto di accesso non ne sia il proprietario, né il diritto di proprietà di terzi, quali i proprietari di terreni e i proprietari di edifici.</p>	
<p>6. Dopo aver consultato le parti interessate, gli organismi nazionali competenti per la risoluzione delle controversie e altri organismi o agenzie dell'Unione competenti nei settori pertinenti la Commissione, in stretta collaborazione con l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC), può fornire orientamenti sull'applicazione del presente articolo.</p>		<p>Sentire Agcom</p> <p>Eventuale impatto sull'attività di raccolta dati da fornire alla Commissione e BEREC per la predisposizione degli orientamenti</p>
<p><b>Articolo 10 Digitalizzazione degli sportelli unici</b></p>		

# Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI

Divisione 1<sup>A</sup>

Servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico e privato. Sicurezza delle reti e tutela delle comunicazioni.  
Comitato Media e Minori

<p>1. Gli sportelli unici mettono a disposizione strumenti digitali adeguati, ad esempio sotto forma di portali web, piattaforme digitali o applicazioni digitali, per consentire l'esercizio online di tutti i diritti e il rispetto di tutti gli obblighi previsti dal presente regolamento.</p>		
<p>2. Gli Stati membri, se del caso, possono interconnettere o integrare totalmente o parzialmente più strumenti digitali a sostegno degli sportelli unici di cui al paragrafo 1.</p>		
<p>3. Gli Stati membri istituiscono un unico punto di accesso digitale nazionale, costituito da un'interfaccia utente comune che garantisca un accesso agevole agli sportelli unici digitalizzati.</p>		<p>IMPATTO SULL'ORDINAMENTO NAZIONALE</p> <p>La costituzione di un'interfaccia utente comune che garantisca un accesso agevolato agli sportelli unici digitalizzati</p> <p>ONERI FINANZIARI</p> <p>Risorse necessarie per rendere operativo lo sportello unico. La norma determina oneri amministrativi aggiuntivi per le amministrazioni coinvolte.</p>
<p><b>Articolo 11 Risoluzione delle controversie</b></p>	<p><b>Art. 9 Organismo di risoluzione delle controversie</b></p>	<p>IMPATTO SULL'ORDINAMENTO INTERNO</p> <p>Le controversie devono risolversi in tempi abbreviati</p> <p>AMMINISTRAZIONE COINVOLTA AGCOM</p>
<p>1. Fatta salva la possibilità di adire un organo giurisdizionale, ogni parte ha il diritto di deferire all'organismo nazionale competente per la risoluzione delle controversie istituito ai sensi dell'articolo 12 una controversia</p>	<p>1. Qualora sorga una controversia relativa ai diritti e agli obblighi previsti dagli articoli 3, 4, 5, 6 e 8, ciascuna delle parti può rivolgersi all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, individuato quale organismo</p>	<p>IMPATTO SULL'ORDINAMENTO INTERNO</p> <p>L'articolo 11 del regolamento trova una parziale corrispondenza con l'articolo 9 del decreto 33/2016.</p>

# Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI

Divisione 1<sup>A</sup>

Servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico e privato. Sicurezza delle reti e tutela delle comunicazioni.  
Comitato Media e Minori

<p>che potrebbe sorgere:</p> <p>(a) in caso di rifiuto dell'accesso a un'infrastruttura esistente o di mancato raggiungimento di un accordo sulle condizioni specifiche, anche riguardo al prezzo, entro un mese dalla data di ricevimento della richiesta di accesso ai sensi dell'articolo 3;</p> <p>(b) in relazione a diritti ed obblighi di cui agli articoli 4 e 6, anche nel caso in cui le informazioni richieste non vengano fornite entro quindici giorni dalla presentazione della richiesta di cui all'articolo 4 ed entro una settimana dalla presentazione della richiesta di cui all'articolo 6;</p> <p>c) in caso di mancato raggiungimento di un accordo sul coordinamento delle opere di genio civile di cui all'articolo 5, paragrafo 2, entro un mese dalla data di ricevimento della richiesta formale di tale coordinamento; o</p> <p>(d) in caso di mancato raggiungimento di un accordo sull'accesso all'infrastruttura fisica interna all'edificio di cui all'articolo 9, paragrafi 2 o 3, entro un mese dalla data di ricevimento della richiesta formale di accesso.</p>	<p>competente alla risoluzione delle controversie tra operatori di rete e gestori di infrastrutture fisiche o tra operatori di rete.</p> <p>Vedi articolo sopra</p> <p>Art 5 comma 3. Se, entro un mese dalla data di ricezione della richiesta formale di negoziazione, non viene raggiunto un accordo sul coordinamento delle opere di genio civile a norma dei commi 1 e 2, ciascuna delle parti può rivolgersi all'Organismo di cui all'articolo 9 perché emetta entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta una decisione vincolante di composizione della controversia, anche in ordine a termini, condizioni e prezzi.</p>	<p>SENTIRE AGCOM</p>
<p>2. Tenendo pienamente conto del principio di proporzionalità e dei principi stabiliti negli orientamenti della Commissione, l'organismo nazionale competente per la risoluzione delle</p>	<p>2. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, nel pieno rispetto del principio di proporzionalità, adotta una decisione vincolante per risolvere la controversia promossa ai sensi</p>	<p>IMPATTO SULL'ORDINAMENTO INTERNO</p> <p>La disposizione prevede le tempistiche di rilascio delle decisioni da parte dell'organismo di</p>

# Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI

Divisione 1<sup>A</sup>

Servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico e privato. Sicurezza delle reti e tutela delle comunicazioni.  
Comitato Media e Minori

<p>controversie di cui al paragrafo 1 emette una decisione vincolante per risolvere la controversia al più tardi:</p> <p>(a) entro quattro mesi dalla data di ricevimento della richiesta di risoluzione di una controversia, per quanto concerne le controversie di cui al paragrafo 1, lettera a);</p> <p>(b) entro un mese dalla data di ricevimento della richiesta di risoluzione di una controversia, per quanto concerne le controversie di cui al paragrafo 1, lettere b), c) e d). Tali termini possono essere prorogati soltanto in circostanze eccezionali.</p>	<p>del comma 1, anche in materia di fissazione di termini e condizioni equi e ragionevoli, incluso il prezzo ove richiestane. L'Autorità compone la controversia nel termine più breve possibile e in ogni caso entro due mesi dalla data di ricevimento della richiesta completa.</p>	<p>risoluzione delle controversie (AGCOM) e conferisce vincolatività giuridica a tali decisioni. <b>La norma scandisce delle tempistiche diverse</b> rispetto ai casi elencati nei punti a), b), c) e d) del paragrafo 1 del regolamento differentemente dalla normativa nazionale che prevedeva il rilascio delle decisioni entro due mesi per il solo caso di controversie relative al coordinamento delle opere di genio civile.</p>
<p>3. Per quanto concerne le controversie di cui al paragrafo 1, lettere a), c) e d), la decisione dell'organismo nazionale competente per la risoluzione delle controversie può consistere, se del caso, nel fissare condizioni eque e ragionevoli, anche riguardo al prezzo. Nel caso in cui la controversia riguardi l'accesso all'infrastruttura di un operatore e l'organismo nazionale competente per la risoluzione delle controversie sia l'autorità nazionale di regolamentazione, si tiene conto, se del caso, degli obiettivi di cui all'articolo 3 della direttiva (UE) 2018/1972.</p>		<p>SENTIRE AGCOM</p>
<p>4. Le norme stabilite nel presente articolo integrano e non pregiudicano i ricorsi giurisdizionali e le procedure giudiziarie di cui all'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.</p>		
<p><b>Articolo 12 Organismi competenti</b></p>	<p><b>Art. 9 Organismo di risoluzione delle controversie</b></p>	<p><b>ONERI FINANZIARI</b> La norma non ha oneri amministrativi aggiuntivi</p> <p>Amministrazione coinvolta:</p>

# Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI

Divisione 1<sup>a</sup>

Servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico e privato. Sicurezza delle reti e tutela delle comunicazioni.  
Comitato Media e Minori

		I'AGCOM
1. Ciascuno dei compiti assegnati all'organismo nazionale competente per la risoluzione delle controversie è esercitato da uno o più organismi competenti, che possono essere un organismo esistente.		L'articolo 12 del regolamento trova corrispondenza con l'articolo 9 comma 1 del decreto 33/2016. Quest'ultimo, indica l'Agcom quale organismo di risoluzione delle controversie tra operatori di rete e gestori delle infrastrutture fisiche.
2. L'organismo nazionale competente per la risoluzione delle controversie è un soggetto giuridicamente distinto e funzionalmente indipendente da qualsiasi operatore di rete e da qualsiasi ente pubblico che possieda o controlli l'infrastruttura fisica oggetto della controversia. Gli Stati membri che mantengono la proprietà o il controllo di operatori di rete garantiscono un'efficace separazione strutturale delle funzioni relative alle procedure nazionali di risoluzione delle controversie e a quelle dello sportello unico rispetto alle attività associate alla proprietà o al controllo.		SENTIRE AGCOM
3. L'organismo nazionale competente per la risoluzione delle controversie può addebitare tariffe destinate a coprire i costi di esecuzione dei compiti ad esso assegnati.	7. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni provvede ad adeguare i propri regolamenti alle disposizioni del presente decreto prevedendo in ogni caso la definizione della controversia anche in pendenza di un ricorso ai sensi del comma 5, e disciplina i criteri e le modalità per l'attribuzione degli oneri destinati a coprire i costi di esecuzione dei compiti ad esso assegnati.	La disposizione nazionale prevede prescrizioni più dettagliate sul diritto di ricorso, prendendo spunto da disposizioni analoghe contenute nel codice.  SENTIRE AGCOM
4. Tutte le parti interessate dalla controversia prestano piena cooperazione all'organismo nazionale competente per la risoluzione delle controversie.		SENTIRE AGCOM
5. Le funzioni di uno sportello unico di cui agli articoli da 3 a 8 e		SENTIRE AGCOM

# Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI

Divisione 1<sup>A</sup>

Servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico e privato. Sicurezza delle reti e tutela delle comunicazioni.  
Comitato Media e Minori

<p>10 sono svolte da uno o più organismi competenti nominati dagli Stati membri a livello nazionale, regionale o locale, a seconda dei casi. Per coprire i costi di esecuzione di tali funzioni, possono essere imposte tariffe per l'uso degli sportelli unici.</p>		<p>IMPATTO SULL'ORDINAMENTO NAZIONALE</p> <p>La costituzione degli sportelli unici digitali necessita di intervento normativo di natura primaria</p> <p>ATTIVITÀ                      NORMATIVA RICHIESTA:                  DI                  RANGO PRIMARIO</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Per l'istituzione dello sportello unico;</li><li>• Per la designazione dell'amministrazione deputata a gestirlo.</li></ul> <p>ONERI FINANZIARI</p> <p>Risorse necessarie per rendere operativo lo sportello unico. La norma determina oneri amministrativi aggiuntivi per le amministrazioni coinvolte. Inoltre, la norma consente di neutralizzare tramite le tariffe.</p>
<p>6. Il paragrafo 2 si applica mutatis mutandis agli organismi competenti che svolgono le funzioni di uno sportello unico.</p>		<p>SENTIRE AGCOM</p>
<p>7. Gli organismi competenti esercitano i loro poteri in modo imparziale, trasparente e tempestivo. Gli Stati membri assicurano che detti organismi dispongano di risorse tecniche, finanziarie e umane adeguate per svolgere i compiti a loro assegnati.</p>		<p>SENTIRE AGCOM</p> <p>IMPATTO SULL'ORDINAMENTO INTERNO</p> <p>La disposizione riguarda che i compiti assegnati agli organismi competenti sono presi in modo imparziale, trasparente e tempestivo e che dispongano di risorse tecniche, finanziarie e umane adeguate per svolgere i compiti a loro assegnati.</p> <p>ONERI FINANZIARI</p> <p>La norma richiede l'assegnazione di risorse ma bisogna capire l'impatto</p>

# Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI

Divisione 1<sup>A</sup>

Servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico e privato. Sicurezza delle reti e tutela delle comunicazioni.  
Comitato Media e Minori

		di tali costi nel nostro ordinamento.
8. Gli Stati membri rendono pubblici i compiti rispettivi esercitati da ciascun organismo competente tramite uno sportello unico, in particolare qualora tali compiti siano assegnati a più organismi o qualora i compiti assegnati siano mutati. Se del caso, gli organismi competenti si consultano e collaborano tra loro in merito a questioni di interesse comune.		IMPATTO SULL'ORDINAMENTO INTERNO La disposizione impone obblighi di trasparenza a carico degli stati membri relativamente ai compiti esercitati da ogni organismo competente.  SENTIRE AGCOM
9. Gli Stati membri notificano alla Commissione i nomi degli organismi competenti in virtù del presente articolo per l'esecuzione delle funzioni previste dal presente regolamento, nonché le loro rispettive competenze, entro il [DATA DI ENTRATA IN VIGORE] e qualsiasi loro modifica ulteriore, prima che la designazione o la modifica entri in vigore.		IMPATTO SULL'ORDINAMENTO INTERNO L'amministrazione competente deve notificare alla Commissione i nomi degli organismi competenti e le loro competenze entro la data in vigore del presente regolamento.  SENTIRE AGCOM
10. Qualsiasi decisione presa da un organismo competente è soggetta a ricorso, in conformità con la legislazione nazionale, dinanzi un organo competente per il ricorso pienamente indipendente, compreso un organo avente natura giurisdizionale. L'articolo 31 della direttiva (UE) 2018/1972 si applica mutatis mutandis a qualsiasi ricorso ai sensi del presente paragrafo. Il diritto di ricorso a norma del primo comma non pregiudica il diritto delle parti di sottoporre la controversia a un organo giurisdizionale nazionale competente.		SENTIRE AGCOM
<b>Articolo 13 Procedura di comitato</b>		
1. La Commissione è assistita dal comitato per le comunicazioni		Nuovo articolo



# Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI

Divisione 1<sup>A</sup>

Servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico e privato. Sicurezza delle reti e tutela delle comunicazioni.  
Comitato Media e Minori

<p>istituito dall'articolo 118, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/1972. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.</p> <p>2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.</p>		
<p><b>Articolo 14 Sanzioni e risarcimento</b></p> <p>Gli Stati membri adottano le disposizioni sulle sanzioni, comprese, ove necessario, le sanzioni pecuniarie e le sanzioni predeterminate o periodiche di natura non penale, applicabili alla violazione del presente regolamento e di eventuali decisioni vincolanti adottate a norma del presente regolamento dagli organismi competenti di cui all'articolo 12 e prendono tutte le misure necessarie per garantirne l'applicazione. Le sanzioni previste sono appropriate, effettive, proporzionate e dissuasive.</p> <p>Gli Stati membri definiscono norme relative ad un risarcimento finanziario adeguato delle persone che abbiano subito danni a seguito dell'esercizio dei diritti di cui al presente regolamento.</p>	<p><b>Art. 10 Sanzioni</b></p> <p>1. La decisione vincolante dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adottata in sede di risoluzione delle controversie di cui all'articolo 9 costituisce un ordine ai sensi dell'articolo 98, comma 11, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche.</p> <p>2. Per le violazioni degli obblighi di cui al comma 1, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni applica ai soggetti che non ottemperano alla propria decisione vincolante la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 98, comma 11, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche, in misura da 15.000 euro a 150.000 euro.</p> <p>3. Per le violazioni degli obblighi di cui all'articolo 4, commi 1, ultimo periodo, e 2, il Ministero dello sviluppo economico applica ai soggetti che non ottemperano all'obbligo di comunicazione ivi previsto la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 98, comma 9, secondo periodo, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche, in misura da 5.000 euro a 50.000 euro.</p>	<p>da verificare la correttezza dell'attuale regime sanzionatorio associato alla violazione degli obblighi del regolamento e se sarà necessario disciplinare il regime risarcitorio associato alla violazione dei diritti previsti dal presente regolamento</p> <p>AMMINISTRAZIONE COINVOLTA Agcom</p> <p>SENTIRE AGCOM</p>

# Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI

Divisione 1<sup>A</sup>

Servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico e privato. Sicurezza delle reti e tutela delle comunicazioni.  
Comitato Media e Minori

	<p>4. Per le violazioni degli obblighi di cui all'articolo 4, comma 4, il Ministero dello sviluppo economico applica ai soggetti che non ottemperano all'obbligo di consentire l'accesso alle informazioni richieste ivi previsto la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 98, comma 9, secondo periodo del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche, in misura da 5.000 euro a 50.000 euro.</p>	
<p><b>Articolo 15 Relazioni e monitoraggio</b></p> <p>1. Entro il [DATA DI ENTRATA IN VIGORE + 5 ANNI], la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione del presente regolamento. Tale relazione comprende una sintesi dell'impatto delle misure di cui al presente regolamento e una valutazione dei progressi compiuti per il raggiungimento dei suoi obiettivi, compreso se e come il presente regolamento possa contribuire ulteriormente al conseguimento degli obiettivi in materia di connettività stabiliti nella decisione che istituisce il programma strategico per il decennio digitale 2030.</p> <p>2. A tal fine la Commissione può chiedere agli Stati membri informazioni, che sono trasmesse senza ritardi ingiustificati. In particolare, entro il [DATA DI ENTRATA IN VIGORE + 12 MESI], gli Stati membri, in stretta collaborazione con la Commissione, attraverso il comitato per le comunicazioni istituito ai sensi dell'articolo 118 della direttiva (UE) 2018/1972,</p>		<p><b>NUOVO ARTICOLO</b></p> <p>La disposizione prevede adempimenti</p> <p>Al paragrafo 2 si prevede che la Commissione può chiedere agli Stati membri obblighi di monitoraggio e informazione. Gli indicatori pertinenti e un meccanismo di raccolta dei dati saranno elaborati dal comitato per le comunicazioni dopo che gli stati membri a 12 mesi dall'entrata in vigore del regolamento definiscono insieme al comitato tali indicatori.</p> <p>Elemento di criticità: poco chiaro la tempistica affinché l'amministrazione adempia alla raccolta periodica dei dati richiesti</p>

# Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI

Divisione 1<sup>^</sup>

Servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico e privato. Sicurezza delle reti e tutela delle comunicazioni.  
Comitato Media e Minori

definiscono indicatori per monitorare adeguatamente l'applicazione del presente regolamento e il meccanismo per garantire la raccolta periodica dei dati e la relativa comunicazione alla Commissione.		
<b>Articolo 16 Disposizioni transitorie</b> Le misure nazionali che specificano le categorie di installazione di elementi di reti ad altissima capacità o di risorse correlate non soggette a procedure di rilascio di autorizzazioni ai sensi dell'articolo 7 e che sono state adottate dagli Stati membri a norma della direttiva 2014/61/UE o prima della sua entrata in vigore, ma in linea con essa, continuano ad applicarsi fino all'entrata in vigore dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 7, paragrafo 8, del presente regolamento.		
<b>Articolo 17 Abrogazione</b> 1. La direttiva 2014/61/UE è abrogata. 2. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato.		la disposizione abroga la direttiva 2014/61/UE.
<b>Articolo 18 Entrata in vigore e applicazione</b> 1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 2. Esso si applica a decorrere dal [6 mesi dopo l'entrata in vigore]. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.		la disposizione riguarda l'entrata in vigore del Regolamento Elemento di criticità: l'applicazione del regolamento a decorrere dal sesto mese dopo l'entrata in vigore risulta troppo breve.

## Amministrazioni competenti:

Il Ministero delle imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha la competenza istituzionale in materia di infrastrutture di telecomunicazioni, attua le misure definite per la strategia nazionale, anche avvalendosi della

# *Ministero delle Imprese e del Made in Italy*

DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI

**Divisione 1<sup>A</sup>**

Servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico e privato. Sicurezza delle reti e tutela delle comunicazioni.  
Comitato Media e Minori

sua società in-house Infratel Italia SpA, e coordina le attività di tutti gli attori pubblici e privati coinvolti. Pertanto, è il MIMIT a gestire il catasto del sotto e sopra suolo che includerà anche i dati funzionali al monitoraggio della strategia stessa. L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), nell'ambito delle sue prerogative, ha il compito di definire il contesto regolamentare all'interno del quale si muove, e si muoverà, lo sviluppo della banda ultra-larga, e sarà competente all'applicazione delle sanzioni derivanti dalle violazioni delle disposizioni del presente provvedimento. L'AGCOM avrà anche il ruolo di verificare la velocità effettiva di connessione nelle aree interessate dal progetto. Nell'ambito dello sviluppo delle reti di comunicazione a banda larga e ultra-larga vanno altresì considerati:

- la Presidenza del Consiglio (PCM) tramite il Comitato per la diffusione della banda ultralarga (COBUI), composto da Presidenza del Consiglio dei Ministri, MIMIT, Infratel e Agid (Agenzia per l'Italia Digitale), che monitorerà la corretta attuazione in relazione alle competenze proprie degli stakeholder pubblici coinvolti, proponendo eventualmente misure correttive anche individuando ulteriori soluzioni che rendano più favorevoli gli investimenti privati in tema. All'interno di questo quadro, le Regioni e le Province Autonome definiscono i programmi operativi, stabiliscono le priorità di intervento.